

# UDIENZA DA REMOTO NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO



UNA

Unione  
Nazionale  
Avvocati  
Amministrativisti

a cura di:

Avv. Daniela Anselmi  
Avv. Alessandro Tudor  
Avv. Andrea Macchiavello

Aggiornamento del 4 Giugno 2020

# UDIENZA DA REMOTO NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020 n. 28, per le udienze fissate nel periodo 30 maggio – 31 luglio 2020 può essere chiesto lo svolgimento dell'udienza da remoto.

## Fonti e definizioni

- **Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020:** si tratta del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato recante "Regole operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 in data 27 maggio 2020. L'Allegato 3 al Decreto contiene le "Specifiche tecniche per le udienze da remoto" (vd. Appendice).
- **Linee Guida:** si intendono le "Linee Guida sull'applicazione dell'art. 4 del d.l. 28/2020 e sulla discussione da remoto" del Presidente del Consiglio di Stato pubblicate sul sito internet della Giustizia amministrativa (vd. Appendice).
- **Protocollo d'intesa:** si intende il "Protocollo d'Intesa. Udienza da remoto ex art. 4 d.l. 28/2020" sottoscritto dalla Giustizia amministrativa, nella persona del Presidente del Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, il CNF, Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti, pubblicato sul sito internet della Giustizia amministrativa (vd. Appendice).
- **Microsoft Teams:** è la piattaforma di comunicazione e teleconferenza scelta dalla Giustizia amministrativa per le udienze da remoto.
- **Istruzioni per Microsoft Teams:** si tratta del documento "Partecipazione alle Udienze Telematiche della Giustizia Amministrativa attraverso l'impiego di Microsoft Teams. Difensori, Avvocatura dello Stato, parti che agiscono in proprio ed altri soggetti" pubblicato sul sito della Giustizia amministrativa (vd. Appendice)

# 1. LA FASE PRELIMINARE ALL'UDIENZA

## 1.1. Come e quando chiedere l'udienza da remoto.

### ***Ipotesi A***

L'udienza da remoto è disposta d'ufficio dal Giudice mediante decreto.

### ***Ipotesi B***

L'udienza da remoto è richiesta su istanza di parte, da presentarsi:

- Entro il termine per il deposito delle memorie di replica (per udienze di merito)
- Fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza (per gli affari cautelari, in qualsiasi rito)

### **Come si deposita l'istanza di discussione**

Il deposito dell'istanza deve essere effettuato con le modalità telematiche secondo le regole del PAT, utilizzando il Modulo opportuno a seconda delle circostanze.

Se l'istanza è formulata nel corpo del testo del ricorso introduttivo occorre utilizzare il Modulo

deposito ricorso, ove è stata aggiunta una specifica ipotesi nella sezione Istanze (vedi immagine), che deve essere spuntata con SI.

Istanze	
<input checked="" type="checkbox"/>	Domanda cautelare collegiale
<input checked="" type="checkbox"/>	Domanda cautelare monocratica
<input checked="" type="checkbox"/>	Richiesta istruttoria
<input checked="" type="checkbox"/>	Dichiarazione questione unica ex art. 72 c.p.a.
<input checked="" type="checkbox"/>	Istanza di abbreviazione dei termini
<input checked="" type="checkbox"/>	Istanza di notificazione per pubblici proclami art. 41 comma 4 cpa
<input checked="" type="checkbox"/>	Istanza di riunione
<input checked="" type="checkbox"/>	Istanza di oscuramento
<input checked="" type="checkbox"/>	Istanza di superamento limite di pagine massime scritti difensivi
<input checked="" type="checkbox"/>	Patrocinio a spese dello stato
<input checked="" type="checkbox"/>	Istanza discussione da remoto DL 28/2020

Se l'istanza è presentata nel corpo del testo di atti successivi, il Modulo deposito atti contiene ora una apposita tabella denominata "Atti DL 28/2020", ove occorre spuntare con SI l'apposita voce "Istanza di discussione da remoto DL 28/2020".

Atti DL 28/2020	
<input checked="" type="checkbox"/>	Istanza discussione da remoto DL 28/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	Opposizione a discussione da remoto DL 28/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	Note di udienza o passaggio in decisione DL 28/2020

Se l'istanza è depositata con atto separato, il Modulo deposito atti contiene ora una apposita voce nella tendina "Atti", denominata "Istanza di discussione da remoto DL 28/2020"

Nel momento in cui si sceglie "Istanza di discussione da remoto DL 28/2020" automaticamente nella tabella successiva "Atti DL 28/2020" la voce corrispondente è impostata sul SI le altre due voci ("Opposizione a discussione da remoto DL 28/2020" e "Note di udienza o passaggio in decisione DL 28/2020") vengono impostate sul NO.

Atti DL 28/2020	
<input checked="" type="checkbox"/> SI	Istanza discussione da remoto DL 28/2020
<input type="checkbox"/> No	Opposizione a discussione da remoto DL 28/2020
<input type="checkbox"/> No	Note di udienza o passaggio in decisione DL 28/2020

Quando si deposita l'istanza, il difensore deve indicare nella stessa, oltre alla PEC, anche un altro indirizzo di posta elettronica (non PEC) e un recapito telefonico ai quali l'avvocato sia raggiungibile il giorno dell'udienza o della camera di consiglio (cfr. Protocollo, par. 2). Sebbene non sia specificato nulla sul punto, appare opportuno che anche la parte che non presenta istanza né opposizione comunichi alla Segreteria una mail e un numero di telefono per facilitare eventuali comunicazioni il giorno dell'udienza.

N.B.: al momento del deposito del ricorso introduttivo e di ogni atto successivo, il Modulo richiede di spuntare (necessariamente con SI o NO) la voce relativa all'istanza di discussione inserita nella tabella delle istanze. Poiché tuttavia l'istanza di discussione può essere presentata entro il termine per le memorie di replica (per le udienze di merito) e fino a cinque giorni liberi prima (per le udienze cautelari), il difensore, al momento del deposito di un atto in un momento anteriore al termine stabilito, può spuntare la voce NO senza che ciò precluda la possibilità, in un secondo momento, di presentare l'istanza di discussione.

Ad esempio, al momento del deposito della memoria per l'udienza di merito (30 giorni liberi prima in termini ordinari), il difensore che non abbia inserito l'istanza di discussione nella memoria e che non ha ancora deciso se opterà per sceglierla successivamente (ad esempio con la replica) dovrà comunque selezionare NO.

La spunta sul Modulo infatti ha il solo scopo di segnalare alla Segreteria la presenza o meno dell'istanza all'interno dell'atto ma non ad esercitare in modo vincolante per il futuro la scelta relativa all'udienza da remoto.

### **B.1. L'istanza viene presentata congiuntamente da tutte le parti costituite**

In tal caso il Presidente accoglie l'istanza, senza altra formalità (non c'è decreto del Giudice ma solo avviso dell'udienza trasmesso alle parti)

### **B.2. L'istanza non viene presentata congiuntamente da tutte le parti costituite**

La Segreteria trasmette a mezzo PEC alle parti diverse da quella richiedente l'avviso di avvenuto deposito dell'istanza. La comunicazione è inviata a tutti gli avvocati che compongono il collegio difensivo.

Le altre parti possono formulare eventuali **opposizioni**.

- Non sono previsti termini per il deposito delle opposizioni, ma le Linee guida ritengono che tale facoltà debba essere esercitata celermente. Nel protocollo d'intesa si è convenuto che decorsi due giorni dalla comunicazione PEC ai difensori di avvenuto deposito dell'istanza, il presidente del Collegio decide sull'istanza di discussione. Al contempo le Associazioni degli avvocati si sono impegnati a sensibilizzare i rispettivi associati affinché, nel caso vogliano esercitare la facoltà di opposizione, lo facciano possibilmente nel termine di due giorni dalla ricezione dell'avviso della segreteria.
- Eventuali opposizioni tardive sono valutate dal Presidente del collegio anche direttamente in udienza o in camera di consiglio
- È sempre onere dei difensori la consultazione del fascicolo elettronico al fine di essere edotti sul deposito delle istanze di discussione.
- Il mancato ricevimento della comunicazione del deposito dell'istanza non può costituire motivo per richieste relative alla mancata conoscenza dell'istanza stessa.

**Il deposito** dell'opposizione è effettuato con le modalità telematiche secondo le regole del PAT, utilizzando il Modulo deposito Atto.

Se l'opposizione è contenuta all'interno di altro atto, occorrerà spuntare con SI la voce "Opposizione a discussione da remoto dl 28/2020" contenuta nella nuova tabella "Atti DL 28/2020".

Atti DL 28/2020	
<input checked="" type="checkbox"/>	Istanza discussione da remoto DL 28/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	Opposizione a discussione da remoto DL 28/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	Note di udienza o passaggio in decisione DL 28/2020

Se l'opposizione è presentata con atto separato occorre selezionare la voce "Opposizione a discussione da remoto DL 28/2020" nella tendina "Atti" nel Modulo deposito atti.

Se si effettua tale scelta il sistema imposta automaticamente a Si la corrispondente spunta e a No l'Istanza di discussione da remoto D.L. 28/2020. Queste due spunte sono bloccate, mentre per le "Note di udienza o passaggio in decisione DL 28/2020" deve essere effettuata obbligatoriamente la scelta (che non preclude tuttavia differenti scelte compiute successivamente).

Quando si deposita l'opposizione, il difensore deve indicare nella stessa, oltre alla PEC, anche un altro indirizzo di posta elettronica (non PEC) e un recapito telefonico ai quali l'avvocato sia raggiungibile il giorno dell'udienza o della camera di consiglio (cfr. Protocollo, par. 2).

**Se non ci sono opposizioni** > Giudice valuta istanza ed essa può ritenersi implicitamente accolta a mezzo dell'invio del link per il collegamento all'udienza

**Se ci sono opposizioni anteriori all'invio del link di collegamento** > il giudice decide con decreto

**Se ci sono opposizioni successive all'invio del link di collegamento** > il presidente può decidere anche in udienza con provvedimento messo a verbale.

Accanto alla facoltà di richiedere l'udienza da remoto, rimane la possibilità di seguire la disciplina del processo c.d. "cartolare" di cui all'art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020. Infatti, se nessuna parte chiede la discussione orale e questa non viene disposta neppure d'ufficio, si avrà il passaggio in decisione sulla base degli scritti con la possibilità di depositare brevi note sino a due giorni liberi prima dell'udienza.

In proposito si deve peraltro ricordare, anche al fine di valutare la richiesta di udienza da remoto, che il Presidente del Consiglio di Stato nella nota del 20 aprile 2020 n. 7400 ha specificato che la previsione di cui all'art. 84 comma 5 sulla possibilità di presentare brevi note riguarda solo le udienze pubbliche e quelle camerale non cautelari, dal momento che per queste ultime vi è già ordinariamente la possibilità di presentare scritti difensivi sino a due giorni liberi prima (un giorno libero prima in caso di termini dimidiati).

Si rinvia al paragrafo 2.4 per ulteriori possibili alternative alla discussione da remoto ma rientranti nella disciplina del d.l. 28/2020.

## **1.2. La comunicazione del collegamento per l'udienza**

Una volta disposta la discussione da remoto, la Segreteria, **almeno un giorno libero** prima della trattazione, comunica agli avvocati l'avviso del giorno e dell'ora del collegamento da remoto. La comunicazione è trasmessa via PEC a ciascun avvocato componente il collegio difensivo (ai sensi dell'art. 13 All. 2 DPCS n. 134/2020).

Con il Protocollo d'Intesa la G.A. si è impegnata ad adottare istruzioni affinché tale termine non sia interamente sfruttato dalle segreterie, con contestuale impegno degli avvocati a depositare tempestivamente le eventuali opposizioni senza sfruttare appieno il termine dei due giorni dalla ricezione dell'avviso dalla segreteria.

## 2. LA FASE DELL'UDIENZA

### 2.1. L'udienza su Microsoft Teams

L'udienza da remoto si svolge sulla piattaforma Microsoft TEAMS.

Nella comunicazione inviata dalla Segreteria è indicato:

- il giorno e l'ora del collegamento
- il link ipertestuale per la partecipazione all'udienza
- l'avvertimento che l'accesso all'udienza e la celebrazione dell'udienza da remoto comportano il trattamento dei dati personali anche da parte del gestore della piattaforma, con invito a leggere l'informativa pubblicata sul sito della G.A.

Il link è strettamente personale e non cedibile a terzi, ad eccezione dell'eventuale difensore delegato. Nel caso di delega, essa può essere orale o scritta. L'avvocato delegato dovrà inserire nella stringa dei dati del ricorso (vd. infra) le iniziali del difensore sostituito.

### 2.2. L'accesso alla piattaforma per l'udienza

È necessario disporre di un dispositivo dotato di microfono e videocamera.

Una volta ricevuta dalla Segreteria la mail contenente il link per il collegamento (vedi par. 2.1), è necessario cliccare sul link, accedendo alla piattaforma tramite web browser o tramite applicativo (cfr. art. 3 co. 4 All. 3 DPCS 134/2020).

Dopo aver cliccato sul link, si apre una pagina web che propone tre diverse possibilità:

**1. "Partecipa sul web":** in tal caso si partecipa direttamente attraverso la pagina internet. È necessario che il browser accetti l'uso dei cookie.

**2. "Scarica l'app di Windows":** in tal caso si procede al download e alla installazione dell'applicazione Teams sul proprio PC (nel caso in cui non la si possieda già) e alla successiva partecipazione all'udienza tramite la stessa.

**3. "Hai già l'App di Teams? Avvialo ora":** per partecipare all'udienza tramite l'applicazione Teams qualora sia già stata installata sul proprio computer.



**Attenzione:**

l'accesso mediante applicazione deve sempre avvenire in modalità anonima/privata. Ciò significa che il difensore, se possiede già un account sulla piattaforma Teams deve preventivamente effettuare il logout, in modo che al momento dell'accesso tramite link non si acceda al proprio account personale.

Per la stessa ragione, al momento dell'accesso non si devono inserire le proprie credenziali Microsoft relative all'account personale o aziendale.

Una volta compiuto l'accesso alla piattaforma, si accede alla schermata iniziale, ove occorre autenticarsi ed impostare le modalità audio e video.

L'autenticazione avviene come "GUEST/OSPITE" immettendo quale nome una stringa costituita da i seguenti dati:

**NUMERORG (spazio) ANNORG (spazio) INIZIALECOGNOME (spazio) INIZIALENOME**

***Ad esempio Avv. Mario Rossi nel ricorso R.G. 50/2020 dovrà scrivere: 50 2020 M R***

Occorre poi attivare:

- la videocamera
- il microfono
- se disponibile, la funzione "sfocatura sfondo", utile anche al fine di un risparmio di banda.

La funzione va tuttavia disattivata qualora occorra, ai fini del proprio riconoscimento, mostrare al segretario d'udienza un documento di identità.

Cliccando "**Partecipa ora**", si viene immessi in una "sala d'attesa" virtuale, ove occorre attendere sino a quando non si sarà ammessi all'udienza.

### **Tempo massimo in sala d’attesa e riammissione**

La piattaforma Teams consente la permanenza del difensore in “sala d’attesa” per un massimo di 30 minuti, scaduti i quali viene comunicato che nessuno lo ha ammesso e che, conseguentemente, è stato rimosso dalla sala d’attesa.

Tale circostanza potrebbe verificarsi nel caso in cui i tempi di svolgimento delle discussioni precedenti si dilatassero.

Una volta rimosso, nella finestra del collegamento comparirà l’opzione “Torna a partecipare”. Il difensore deve cliccare su questo pulsante per chiedere nuovamente l’ammissione.

La procedura di riammissione dura pochi secondi.

I difensori, pertanto, hanno l’onere monitorare il loro stato in sala d’attesa. In ogni caso la schermata che consente la riammissione non ha scadenza temporale.

Qualora si dovesse chiudere la finestra di collegamento, il difensore potrà ricollegarsi utilizzando nuovamente il link trasmesso dalla Segreteria e ripetendo l’iter di accesso descritto.

Nei momenti in cui il difensore non parla, deve disattivare il microfono, in modo da evitare effetti “eco”. In ogni caso si raccomanda di ridurre al minimo i rumori e i disturbi ambientali che potrebbero compromettere la qualità dell’audio e rendere difficoltoso l’ascolto da parte dei partecipanti.

Al termine della discussione, il difensore non deve uscire autonomamente dalla riunione virtuale ma deve attendere di essere rimosso.

Si rinvia alle Istruzioni pubblicate sul sito della Giustizia amministrativa per quanto concerne i dettagli sull’interfaccia e le funzionalità di Teams, nonché per quanto riguarda i requisiti tecnici minimi e le precondizioni (cfr. documento “Partecipazione alle Udienze Telematiche della Giustizia Amministrativa attraverso l’impiego di Microsoft Teams. Difensori, Avvocatura dello Stato, parti che agiscono in proprio ed altri soggetti”).

### **Come fare se il difensore ha più ricorsi da discutere?**

Qualora il difensore abbia più ricorsi da discutere, l’accesso alla discussione successiva alla prima avviene mediante il link inviato per quello specifico ricorso.

Infatti, per ciascuna discussione è trasmessa una comunicazione della Segreteria contenente il link per l’accesso.

Una volta effettuato l’accesso, il difensore dovrà ripetere i passaggi previsti, indicando nella stringa gli estremi del ricorso successivo, nelle modalità indicate sopra. Seguirà l’ingresso in sala d’attesa e la successiva ammissione alla discussione.

## **2.3. Lo svolgimento della discussione: adempimenti preliminari, tempi e conduzione dell'udienza**

All'inizio del collegamento:

### **II PRESIDENTE DEL COLLEGIO**

- verifica la funzionalità del collegamento
- verifica le presenze
- dà atto nel processo verbale delle modalità con cui è accertata l'identità dei soggetti ammessi a partecipare all'udienza e della loro volontà di dare luogo all'udienza da remoto.

### **I DIFENSORI**

- dichiarano sotto la propria responsabilità che quanto accade nel corso dell'udienza o della camera di consiglio non è visto né ascoltato da soggetti non ammessi ad assistervi. La valutazione dei soggetti ammessi diversi dai difensori, fermi restando gli obblighi ed i divieti previsti dall'art. 2 DPCS n. 134/2020, è rimessa all'autonoma valutazione dei Presidenti.
- dichiarano la conoscenza dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE)2016/679, consultabile sul sito della Giustizia amministrativa.
- si impegnano a non effettuare registrazioni

Durante l'udienza da remoto non vi è obbligo di indossare la **toga**.

### **È vietata:**

- la registrazione della discussione
- l'uso della messaggistica istantanea interna alla piattaforma (chat) e degli altri strumenti o funzioni idonei a conservare nella memoria del sistema traccia delle dichiarazioni o delle opinioni espresse

La funzione audio è disciplinata dal Presidente del collegio, il quale dà la parola ai difensori o alle parti e regola l'ammissione o l'esclusione dei difensori all'udienza stessa.

Il difensore o la parte, quando vengono invitati dal Presidente a prendere la parola, devono attivare la funzione audio.

Le parti devono contenere i loro interventi nei seguenti **tempi massimi**:

- istanza cautelare e riti d'accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo, dell'ottemperanza e altri riti speciali non espressamente menzionati > **SETTE MINUTI**
- rito ordinario, rito abbreviato comune ex art. 119 c.p.a., rito contratti pubblici ex art. 120 c.p.a., riti elettorali > **DIECI MINUTI**

I tempi sono assegnati a ciascuna PARTE indipendentemente dal numero di difensori che la assistono.

Il Presidente del collegio può stabilire, ai sensi dell'art. 39 c.p.a., dell'art. 11 disp. att. c.p.a. e dell'art. 127 c.p.c., tempi di intervento superiori o inferiori a quelli previsti in considerazione del numero di soggetti difesi, della natura o complessità della controversia, tenendo inoltre conto dei tempi massimi esigibili di lavoro quotidiano in videoconferenza.

Il Presidente mantiene sempre possibilità di chiudere la discussione quando essa sia ritenuta sufficiente e di concedere repliche, se necessario.

#### **È possibile visualizzare, condividere o esibire documenti durante l'udienza?**

Si potrebbe verificare la necessità o l'opportunità di visualizzare, condividere o esibire in udienza documenti già depositati sul fascicolo telematico o nuovi ai sensi dell'art. 54 c.p.a. La disciplina e le istruzioni relative alle udienze da remoto non contengono previsioni specifiche sul punto.

Tuttavia, la funzione disponibile sulla piattaforma per la condivisione di documenti non è stata disabilitata.

Per entrambi i casi, dunque, la possibilità di condividere documenti in corso d'udienza è rimessa all'apprezzamento del Presidente, nell'esercizio delle sue prerogative.

#### **Cosa accade in caso di problemi tecnici?**

I difensori che intendono partecipare all'udienza da remoto sono onerati di comunicare un indirizzo mail e un numero di telefono che consenta comunicazioni veloci con la Segreteria il giorno dell'udienza.

Al momento in cui si avvia l'udienza, sarebbe opportuno effettuare un test del video e dell'audio di magistrati e avvocati per verificarne l'effettivo funzionamento ed evitare problemi successivi.

In ogni caso, qualora nel corso dell'udienza sorgessero problemi di natura tecnica è opportuno segnalarli tempestivamente, in modo che possano essere presi i necessari provvedimenti.

Se il collegamento risulta impossibile per ragioni tecniche il Presidente del collegio dà le opportune disposizioni ai sensi degli artt. 39 c.p.a., 11 disp. att. c.p.a. e 127 c.p.c.

## 2.4. *Alternative al collegamento da remoto*

In alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, ed al fine di salvaguardare il contraddittorio, possono essere depositate fino alle ore nove antimeridiane del giorno d'udienza stessa:

- **note d'udienza:** possibilità prevista per le parti che per motivi tecnici non possano o non vogliano fruire del collegamento da remoto.

Secondo quanto prevede il Protocollo, si richiede che siano brevi e siano depositate in anticipo rispetto al giorno dell'udienza in modo da consentire alle controparti una replica informata. Per mezzo delle note possono essere svolte tutte le considerazioni generalmente ammesse in udienza.

Le Linee Guida precisano che se le note sono depositate il giorno stesso dell'udienza, entro le ore 9.00, rimane il potere del Presidente di accordare una postergazione dell'orario di trattazione, in modo da consentire l'esame, o disporre un breve rinvio.

- **richiesta di passaggio in decisione:** tale possibilità rispecchia la dinamica delle normali udienze in cui le parti, possono, in via preliminare, accordarsi per non discutere la causa. Si prevede che tale richiesta possa avvenire "anche" per iscritto perché nulla vieta alle parti, che abbiano chiesto l'udienza da remoto, di decidere di mandare in decisione il ricorso anche al momento del loro collegamento telematico in udienza.

Nel caso di deposito di note d'udienza o di richiesta di passaggio in decisione, il difensore è ritenuto presente in udienza.

Se il difensore non partecipa all'udienza da remoto e non presenta né note d'udienza né richiesta di passaggio in decisione non è considerato presente.

### **Come si depositano le note d'udienza e la richiesta di passaggio in decisione.**

Le note d'udienza e la richiesta di passaggio in decisione possono essere depositate con documento separato da altri atti e documenti e in tal caso occorre selezionare la corrispondente voce nella tendina del campo "Atti" nel Modulo deposito atti.

In questo caso, nella tabella "Atti DL 28/2020", il sistema imposta automaticamente a SI la corrispondente spunta, e a NO l'Istanza di discussione da remoto D.L. 28/2020. Queste due spunte sono bloccate, mentre per l'Opposizione a discussione da remoto D.L. 28/2020 deve essere effettuata obbligatoriamente la scelta.

Altrimenti, se sono integrate in altri atti successivi, occorrerà barrare la corrispondente voce nella tabella "Atti DL 28/2020".

N.B.: poiché le note d'udienza o la richiesta di passaggio in decisione possono essere depositate sino alle ore 9.00 del giorno d'udienza, al momento del deposito di altri atti o documenti anteriori a tale termine, la spunta effettuata nella tabella "Atti DL 28/2020" non costituisce vincolo per il difensore, che potrà depositare le note o la richiesta sino al termine previsto.

Il presente Manuale sarà progressivamente aggiornato con le modifiche e le novità che verranno introdotte. Verrà in seguito aggiunta una specifica sezione contenente la casistica maggiormente significativa e le eventuali problematiche che emergeranno nella prima fase di operatività delle udienze da remoto.

APPENDICE

**NORMATIVA E  
DOCUMENTAZIONE  
UTILE**



a cura di:

Avv. Daniela Anselmi  
Avv. Alessandro Tudor  
Avv. Andrea Macchiavello

Aggiornamento del 4 Giugno 2020

## **Art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28**

### **Art. 4. Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa**

1. All'articolo 84, commi 3, 4, lettera e), 5, 9, e 10 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite con «31 luglio 2020». A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza è accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l'istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno un giorno prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce i tempi massimi di discussione e replica.

2. Il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, è sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».

3. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2016, n. 40. È abrogato il comma 2-quater dell'articolo 136 dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo.





# Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE

---

## **Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti**

**VISTO** l'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante la delega al Governo per il riordino del processo amministrativo;

**VISTO** il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, che, con i relativi allegati, in attuazione del predetto articolo 44 della legge n. 69 del 2009, ha approvato il codice del processo amministrativo, le sue norme di attuazione, transitorie e di coordinamento, nonché le correlate abrogazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010;

**VISTO** l'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, il comma 6, secondo cui *«Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge»*;

**VISTO** in particolare, l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 che, sostituendo l'articolo 13, comma 1, dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010, ha stabilito che *«1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie*

*disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»;*

**VISTO**, in particolare, l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 28 del 2020 che ha stabilito, tra l'altro, che «*A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40*»;

**CONSIDERATO** conseguentemente che, per evitare soluzioni di continuità nella disciplina delle regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, quale effetto della pubblicazione, in materia, di questo primo decreto del Presidente del Consiglio di Stato, occorre procedere alla riapprovazione di quelle già contenute del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2016, ferme le nuove regole tecnico-operative che si rendono necessarie per effetto dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 28 del 2020;

**VISTO** altresì, in particolare, l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020 che ha stabilito, tra l'altro, che:

1. nel processo amministrativo telematico, a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020, può essere disposta d'ufficio ovvero essere chiesta, in occasione della camera di consiglio cautelare, nonché in occasione dell'udienza in qualunque rito, discussione orale mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informativo della Giustizia amministrativa e dei relativi apparati;
2. si dà atto a verbale delle modalità con le quali si accerta l'identità dei soggetti partecipanti al predetto collegamento da remoto e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali;
3. il decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 28 del 2020 stabilisce altresì, per i casi di tali collegamenti da remoto, i tempi massimi di discussione e replica;

**RITENUTO** pertanto necessario, in occasione del presente decreto, stabilire altresì apposite regole tecnico-operative volte a garantire che il processo amministrativo telematico possa assicurare il rispetto delle richiamate disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020;

**CONSIDERATO** che le udienze sia camerali sia pubbliche, nonché le camere di consiglio, di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, non potranno essere celebrate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, ferma restando la facoltà dei difensori e delle parti che agiscano in proprio di presentare le eventuali istanze, previste dal predetto comma 1 dell'articolo 4, anche prima del 30 maggio 2020;

**SENTITO** il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta del 15 maggio 2020;

**SENTITO** il Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso con parere, prot. n. 88 del 19 maggio 2020, a firma del Presidente e relatore e del Segretario Generale;

**SENTITO** il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri che si è espresso con parere, prot. n. DT D-0000777-P-19/05/2020 del 19 maggio 2020, a firma del Capo del Dipartimento;

**SENTITA** l’Agenzia per l’Italia digitale che si è espressa con parere approvato con determinazione del Direttore generale n. 225 del 21 maggio 2020;

**ACQUISITE** le osservazioni dell’Avvocatura generale dello Stato, delle associazioni rappresentative dei magistrati amministrativi, del Consiglio Nazionale Forense e delle associazioni rappresentative degli avvocati amministrativisti;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

*(Approvazione delle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico)*

1. Le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti, e le relative specifiche tecniche, sono stabilite nel testo di cui agli Allegati 1 e 2 del presente decreto, di cui formano parte integrante.

2. Fino al termine dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, integrano le regole tecnico-operative, e le relative specifiche tecniche, di cui al comma 1 anche le disposizioni di cui all’articolo 2.

### **Art. 2**

*(Regole tecnico-operative per l’attuazione dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020)*

1. Nei casi di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020, nei quali si deve procedere alla discussione orale, le udienze sia pubbliche sia camerale del processo amministrativo si svolgono mediante collegamenti da remoto in videoconferenza mediante adeguata piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa.

2. Per lo svolgimento da remoto della camera di consiglio alla quale partecipano i soli magistrati per deliberare, ai sensi dell’articolo 84, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si provvede con i collegamenti in videoconferenza consentiti dalla piattaforma di cui al comma 1, mediante inviti a videoconferenze differenti rispetto a quelli utilizzati per le convocazioni delle udienze, o tramite *call conference*, come da allegate specifiche tecniche.

3. Qualora l’istanza di cui all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 28 del 2020, non sia proposta da tutte le parti costituite, la segreteria trasmette alle parti diverse dall’istante, anche ai fini della formulazione di eventuali opposizioni, l’avviso di avvenuto deposito dell’istanza secondo le modalità previste nelle allegate specifiche tecniche.

4. I difensori o le parti che agiscono in proprio presentano, secondo le modalità previste nelle allegate specifiche tecniche, tutti gli atti previsti dal comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020.

5. In tutti i casi in cui viene disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica agli avvocati, secondo le modalità previste nelle allegate specifiche tecniche, con modalità idonee ad assicurare l’avvenuta ricezione e agli indirizzi previsti dall’articolo 13 dell’Allegato 1 al presente decreto, almeno un giorno libero prima della trattazione, l’avviso del giorno e dell’ora del collegamento da remoto in videoconferenza, avendo cura di predisporre le convocazioni distribuendole in un congruo

arco temporale, in modo da contenere, quanto più possibile e compatibilmente con il numero di discussioni richieste, il tempo di attesa degli avvocati prima di essere ammessi alla discussione. L'orario indicato nell'avviso è soggetto a variazioni in aumento. Nella stessa comunicazione sono inseriti il *link* ipertestuale per la partecipazione all'udienza, nonché l'avvertimento che l'accesso all'udienza tramite tale *link* e la celebrazione dell'udienza da remoto comportano il trattamento dei dati personali anche da parte del gestore della piattaforma, come da informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito *internet* della Giustizia amministrativa, con invito a leggere tale informativa. La copia informatica delle comunicazioni di cui al comma 3 e al presente comma, qualora non eseguite tramite il sistema informativo della Giustizia amministrativa, è inserita nel fascicolo del procedimento a cura della segreteria. Il *link* inviato dalla segreteria è strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato.

6. Per partecipare alla discussione da remoto in videoconferenza è necessario che il dispositivo rispetti i requisiti previsti nelle allegate specifiche tecniche. I difensori o le parti che agiscono in proprio garantiscono la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza, l'aggiornamento del suo *software* di base e applicativo alle più recenti versioni rese disponibili dai rispettivi produttori o comunità di supporto nel caso di *software open source*, con particolare riferimento all'installazione di tutti gli aggiornamenti e le correzioni relative alla sicurezza informatica, e l'utilizzo di un idoneo e aggiornato programma antivirus. I magistrati utilizzano per il collegamento telematico esclusivamente gli indirizzi di posta elettronica istituzionale e i dispositivi forniti in dotazione dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

7. All'udienza sia pubblica sia camerale il presidente del collegio, con l'assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento, nonché le presenze e dà atto nel processo verbale delle modalità con cui è accertata l'identità dei soggetti ammessi a partecipare e la loro libera volontà di dar corso all'udienza da remoto, anche relativamente alla disciplina del trattamento dei dati personali, previa dichiarazione da parte dei difensori, dei loro eventuali delegati o delle parti che agiscono in proprio, di aver letto l'informativa di cui al comma 5.

8. All'atto del collegamento e prima di procedere alla discussione, i difensori delle parti o le parti che agiscono in proprio dichiarano, sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell'udienza o della camera di consiglio non è visto né ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla udienza o alla camera di consiglio, nonché si impegnano a non effettuare le registrazioni di cui al comma 11. La dichiarazione dei difensori o delle parti che agiscono in proprio è inserita nel verbale dell'udienza o della camera di consiglio.

9. Qualora il collegamento risulti impossibile per ragioni tecniche il presidente del collegio dà le opportune disposizioni ai sensi degli articoli 39 del codice del processo amministrativo, 11 delle disposizioni di attuazione al codice del processo amministrativo e 127 del codice di procedura civile.

10. Il presidente del collegio disciplina l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti e regola l'ammissione e l'esclusione dei difensori o delle altre parti all'udienza stessa. In ogni caso il difensore o la parte, quando siano stati invitati dal presidente ad intervenire, devono attivare la funzione audio.

11. È vietata la registrazione, con ogni strumento e da parte di chiunque, delle udienze pubbliche e camerali, nonché della camera di consiglio da remoto tenuta dai soli magistrati per la decisione degli affari. È in ogni caso vietato l'uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi utilizzati per la videoconferenza e, comunque, di altri strumenti o funzioni idonei a conservare nella memoria del sistema traccia delle dichiarazioni e delle opinioni espresse dai partecipanti all'udienza o alla camera di consiglio.

12. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 28 del 2020, in caso di discussione orale da remoto in videoconferenza, in udienza sia di merito sia camerale, le parti contengono i loro interventi di discussione entro i seguenti tempi massimi:

- a) in sede di discussione dell'istanza cautelare e nei riti dell'accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo, dell'ottemperanza e, in ogni altro rito speciale non espressamente menzionato nel presente comma: sette minuti;
- b) nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all'articolo 119 del codice del processo amministrativo, nel rito sui contratti pubblici di cui agli articoli 120 e seguenti del codice del processo amministrativo, nei riti elettorali: dieci minuti.

13. I tempi indicati nel comma 12 sono assegnati a ciascuna parte, indipendentemente dal numero dei difensori che la assistono. Nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 39 del codice del processo amministrativo, 11 disposizioni di attuazione al codice del processo amministrativo e 127 del codice di procedura civile, il presidente del collegio può, tuttavia, stabilire tempi di intervento inferiori o superiori a quelli indicati nel comma 12 in considerazione del numero dei soggetti difesi, della natura e della complessità della controversia, tenendo conto dei tempi massimi esigibili di lavoro quotidiano in videoconferenza, ivi comprese le necessarie pause.

14. Le specifiche tecniche del presente articolo sono stabilite nel testo di cui all'Allegato 3 del presente decreto, di cui formano parte integrante.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle adunanze convocate per la deliberazione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

### Art. 3

#### *(Entrata in vigore e abrogazioni)*

1. Il presente decreto si applica a decorrere dal quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; a decorrere dalla stessa data si producono gli effetti di cui all'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 28 del 2020.

2. Il presente decreto è altresì reso pubblico nel sito istituzionale della Giustizia amministrativa.

Roma, 22 maggio 2020

## Allegato 3

### Specifiche tecniche per le udienze da remoto

#### Art. 1. Ambito di applicazione

1. Le presenti specifiche tecniche si applicano esclusivamente ai collegamenti da remoto, per lo svolgimento delle udienze camerali e pubbliche e delle camere di consiglio della Giustizia amministrativa, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge del 30 aprile 2020, n. 28.

#### Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni contenute nell'Allegato 2.

2. Si intendono per:

- a) “decreto”: il decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 28 del 2020;
- b) “piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa”: l'applicazione *Microsoft Teams*, per la durata dell'efficacia dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 e, comunque, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

#### Art. 3. Svolgimento da remoto della camera di consiglio e delle udienze pubbliche

1. Per lo svolgimento da remoto della camera di consiglio alla quale partecipano i soli magistrati per deliberare, ai sensi dell'articolo 84, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono utilizzati gli strumenti di cui all'articolo 9 del presente allegato; non è consentito l'utilizzo delle applicazioni di messaggistica istantanea.

2. Per il collegamento da remoto per le udienze pubbliche e per le camere di consiglio alle quali partecipano, i difensori e le parti che agiscono in proprio utilizzano il sistema di collegamento audiovisivo da remoto della piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa che:

- a) assicura il rispetto della sicurezza delle comunicazioni attraverso avanzati sistemi di crittografia del traffico dati;
- b) prevede, per gli utenti interni all'amministrazione, l'autenticazione centralizzata a livello di organizzazione e la crittografia dei dati in transito e a riposo;
- c) utilizza *data center* localizzati sul territorio dell'Unione europea, nei quali vengono conservati e trattati i dati raccolti per l'erogazione del servizio;
- d) procede al trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

3. Durante il collegamento da remoto, i magistrati utilizzano il sistema di collegamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), previamente installato sui dispositivi in dotazione, accedendovi

con l'*account* del dominio di Giustizia amministrativa. I magistrati che non dispongono del servizio di connettività fornito dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa attivano la VPN (*Virtual private network*) della Giustizia amministrativa nei soli limiti in cui la stessa è strettamente necessaria per la consultazione di atti o documenti sul portale del magistrato.

4. I difensori, le parti in proprio, i verificatori, i consulenti tecnici, i commissari ad acta e, in generale, tutti coloro che vengono ammessi a partecipare a un collegamento da remoto in videoconferenza utilizzano dispositivi dotati di videocamera e microfono, ed accedono al sistema di collegamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), unicamente tramite web browser, autenticandosi come "ospite/guest" e immettono quale nome una stringa costituita obbligatoriamente dai seguenti dati nell'ordine indicato: "NUMERORG[spazio]ANNORG[spazio]INIZIALE COGNOME[spazio]INIZIALE NOME" del tipo "9999 2020 R. M.". L'Avvocatura dello Stato utilizza un nome del tipo "AVVOCATURASTATO". I soggetti di cui al primo periodo che hanno già installato sui loro dispositivi il sistema di collegamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), vi accedono in modalità privata, o comunque senza essere registrati attraverso il proprio account. Il difensore, qualora riceva un unico link per partecipare alla discussione di più cause, deve immettere nell'apposito campo, nell'ordine, il numero di ruolo generale, senza tuttavia inserire l'acronimo "n.r.g.", della sua causa riportata per prima nel ruolo d'udienza, nonché il proprio cognome e nome pseudoanonimizzato; per le cause successive, accedendo nuovamente tramite il link ricevuto, analogamente il difensore indica nell'apposito campo, nell'ordine, il numero di ruolo generale della seconda ovvero delle ulteriori cause riportate nel ruolo d'udienza, senza tuttavia inserire l'acronimo "n.r.g.", nonché il proprio cognome e nome pseudoanonimizzato. Terminata la discussione della causa, i soggetti di cui al primo periodo non abbandonano la riunione virtuale in autonomia, ma attendono di esserne rimossi. La Giustizia amministrativa non fornisce alcuna assistenza tecnica ai soggetti ad essa estranei che partecipano alle udienze e, pertanto, spetta ad essi la preventiva verifica della funzionalità del collegamento telematico dalla propria sede.

#### Art.4. Avviso di deposito dell'istanza di udienza da remoto e avviso di discussione di udienza da remoto

1. L'avviso dell'avvenuto deposito dell'istanza di trattazione dell'udienza da remoto, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto è effettuata dalla Segreteria a mezzo PEC a tutte le parti costituite secondo le modalità telematiche, di cui all'articolo 13 dell'Allegato 2.

2. L'avviso di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto, nella quale sono indicati il giorno e l'ora dell'udienza o della camera di consiglio e nella quale è inserito il link a cui accedere per partecipare alla discussione, è effettuato a mezzo PEC a tutte le parti costituite secondo le modalità telematiche di cui all'articolo 13 dell'Allegato 2. Non potrà partecipare all'udienza da remoto il domiciliatario, se non delegato.

3. Gli avvisi di cui ai commi 1 e 2 inviati alla parte privata, autorizzata a stare in giudizio personalmente, sono effettuati all'indirizzo PEC dalla stessa fornito ai sensi del successivo articolo 5.

#### Art. 5. Deposito degli atti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 28/2020

1. Il deposito dell'istanza di discussione, dell'atto di opposizione, delle note di udienza e della richiesta di passaggio in decisione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020, è effettuato con le modalità telematiche di cui all'Allegato 2 utilizzando il “*Modulo Deposito Atto*” disponibile sul sito *web* della Giustizia amministrativa, selezionando, tra la tipologia di atti da trasmettere le apposite voci. Se l'istanza di discussione è formulata nel corpo del testo del ricorso introduttivo, in questo caso il suo deposito è effettuato con le modalità telematiche di cui all'Allegato 2, utilizzando il “*Modulo Deposito Ricorso*” disponibile sul sito *web* della Giustizia amministrativa.
2. Qualora l'istanza sia presentata dalla parte privata autorizzata a stare in giudizio personalmente che non sia in possesso di strumenti di firma digitale è ammesso il deposito della stessa istanza in formato analogico sottoscritto con firma autografa, per il tramite del Mini-Urp della Segreteria dell'Ufficio giudiziario che provvederà al caricamento con modalità telematiche. In tal caso, la parte, ove non abbia già provveduto precedentemente, dovrà indicare un indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni relative all'udienza da remoto.
3. Gli atti di cui al presente articolo sono inseriti nel fascicolo processuale.

#### Art. 6. Predisposizione delle riunioni virtuali d'udienza

1. La segreteria predispone, utilizzando il sistema di collegamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), almeno una o più riunioni virtuali per ogni udienza o camera di consiglio.

#### Art. 7. Decreto di fissazione discussione della causa da remoto

1. Il decreto con cui il presidente del collegio dispone la discussione orale, anche in assenza di istanza di parte, è redatto, comunicato e pubblicato con modalità telematiche ai sensi dell'Allegato 1.

#### Art. 8. Verbale di udienza

1. Il verbale di udienza è redatto con modalità telematiche ai sensi dell'Allegato 1. In esso si dà atto delle modalità di accertamento dell'identità dei soggetti ammessi a partecipare al collegamento da remoto, previa, ove necessario, esibizione di documento di riconoscimento, della previa conoscenza dell'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e della loro libera volontà a parteciparvi, anche per quanto concerne la disciplina dei dati personali, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto. Non si provvede, nel rispetto della previsione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2016/679, all'annotazione degli estremi del documento di riconoscimento dei soggetti partecipanti all'udienza da remoto. Nel verbale si dà altresì atto che la camera di consiglio o l'udienza si sono svolte in videoconferenza tramite il sistema di collegamento di cui all'articolo 3, comma 2.



Art. 9. Camera di consiglio ai sensi dell'articolo 84, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 del 2020

1. Per la camera di consiglio decisoria, alla quale partecipano i soli magistrati per deliberare ai sensi dell'art. 84, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è consentito l'utilizzo dei seguenti strumenti di audio o videoconferenza:

a) *call conference*, attraverso il servizio di audioconferenza, utilizzando gli apparati telefonici in dotazione ai magistrati della Giustizia amministrativa;

b) attraverso la convocazione di una riunione virtuale dedicata con la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, con il divieto di utilizzare la messaggistica interna alla piattaforma e la funzione di invio di *file*.



# Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE

## LINEE GUIDA SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.L. 28/2020 E SULLA DISCUSSIONE DA REMOTO

*Quelle che seguono sono le “terze” linee guida sulle norme processuali emergenziali.*

*Esse saranno affiancate da un protocollo di intesa tra la Giustizia amministrativa, nella persona del Presidente del Consiglio di Stato, il Consiglio Nazionale Forense e l'Ordine degli Avvocati di Roma, l'Avvocatura generale dello Stato e le associazioni degli avvocati amministrativisti, teso a responsabilizzare le parti verso un'applicazione della legge e delle presenti linee guida informata ai principi di cooperazione e lealtà processuale. V'è consapevolezza che trattasi di strumento giuridicamente non vincolante; tuttavia esso può stimolare le migliori pratiche, diffondere l'informazione e l'invito alla leale collaborazione presso tutti i singoli avvocati, raccogliere l'adesione convinta delle associazioni su alcuni soluzioni di buon senso e valorizzare il contributo partecipativo e fattivo di queste ultime, in uno sforzo corale che consenta di affrontare al meglio e con il giusto spirito questa, si confida ultima, fase processuale “emergenziale”.*

\*\* \*\* \*

### **1. Premessa sui contenuti della nuova disposizione processuale**

Com'è noto, il 30 aprile u.s. è entrato in vigore il decreto-legge n. 28. L'art. 4 del d.l. n. 28/2020, ripristina la facoltà di discussione orale della causa, che affianca alla trattazione del processo solo scritto che ha caratterizzato la prima fase del diritto processuale dell'emergenza. Esso disciplina la discussione da remoto e prevede sostanzialmente tre ipotesi: 1. la richiesta congiunta; 2. la richiesta di alcune soltanto delle parti; 3. la discussione della causa disposta dal Presidente del collegio anche in assenza di istanza di parte.

Nel primo caso, il presidente dispone senz'altro la discussione. Nel secondo caso, il presidente valuta l'istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. Nel terzo caso, la discussione è disposta d'ufficio dal Presidente sulla base di necessità legate al caso da decidere.

### **2. Periodo di applicazione della novella**

L'art. 4 del d.l. n. 28/2020 prevede che «A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito...». Nonostante che la *littera legis* sembrerebbe collegare il termine del 30 maggio alla facoltà di richiesta della discussione, lasciando così apparentemente intendere che l'istanza relativa possa essere presentata solo a partire dal 30 maggio sembra decisamente preferibile riferire i predetti termini alle udienze e, quindi, ritenere che la disposizione trovi applicazione per tutte le udienze, già fissate o che verranno fissate, da tenere nell'intervallo temporale indicato e,

dunque, anche per quelle in cui il termine a ritroso, significativo ai fini della presentazione dell'istanza di discussione, scada prima del 30 maggio. La diversa opzione interpretativa, poiché i termini di tale facoltà sono agganciati a quelli ordinari per le memorie di replica e comunque fissati in cinque giorni liberi per le cautelari, condurrebbe all'applicazione del regime normativo in questione soltanto a partire dalle udienze di merito fissate dal 19 giugno in poi nei riti ordinari, dal 9 giugno in poi per quelli accelerati e dal 4 giugno per i giudizi cautelari.

Il citato effetto si porrebbe contro il *favor* per la discussione che il Legislatore ha dimostrato (al punto da utilizzare la decretazione d'urgenza), andando a detrimento della portata applicativa della novella e dalla sua *ratio* di consentire le udienze da remoto nel lasso temporale dal 30 maggio al 31 luglio. E se non vi è dubbio che il riferimento temporale al 31 luglio riguardi l'udienza, ad analoga conclusione è giocoforza addivenire con riguardo al riferimento temporale del 30 maggio.

Del resto, la circostanza che il decreto-legge sia stato varato (non a ridosso, ma) un mese prima dell'inizio del nuovo rito depone per la consapevolezza da parte del Legislatore che l'effettiva applicazione del rito telematico con discussione da remoto avrebbe imposto lo svolgimento di attività defensionali propedeutiche (la presentazione dell'istanza appunto) che si collocano, nella linea temporale, molto prima della data fissata dal decreto per l'inizio della nuova fase.

Lo schema del decreto del Presidente del Consiglio di Stato sulle regole tecnico-operative del processo telematico, di imminente emanazione, *ex* art. 4, comma 2, del d.l. n. 28/2020, si presenta, del resto, allineato a tale esegesi poiché consente la discussione da remoto, con effetto dalla sua entrata in vigore, purché le parti ne abbiano per tempo avanzato istanza.

### **3. Rapporto della nuova disposizione con l'art. 84 del d.l. n. 18/2020**

Ulteriore nodo da sciogliere riguarda il rapporto tra l'ultravigente art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 e il nuovo art. 4 del decreto-legge n. 28/2020. In particolare, occorre chiarire se l'innesto della discussione sostituisca ovvero si aggiunga alla facoltà processuale di deposito delle brevi note entro due giorni liberi dall'udienza, già prevista dal comma 5 citato.

È preferibile una ricostruzione duale dei riti delineati dalla normativa, senza ibridazione alcuna fra gli stessi:

a) se è stata chiesta la discussione orale, si applica esclusivamente l'art. 4, comma 2, del d.l. n. 28/2020 con tutte le sue previsioni "interne" in tema di discussione orale e di modalità alternative alla discussione orale; in particolare, se venga richiesta la discussione da una sola parte, nulla vieta che l'altra partecipi alla discussione o, "in alternativa alla discussione", presenti note di udienza fino alle ore 9 del giorno di udienza (v. *amplius*, *infra* par. 4.1 e 5);

b) se nessuno ha chiesto la discussione orale, si applica esclusivamente l'art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020, e cioè il processo cd. cartolare (*id est*, passaggio in decisione sulla base degli scritti) con termine sino a due giorni liberi dall'udienza per il deposito di brevi note.

Tale soluzione appare maggiormente piana e meno problematica sul versante applicativo. In tal senso depone, non solo il mantenimento in vigore dell'art. 84 cit., ma anche la circostanza che la novella è intervenuta su di esso, estendendo il *dies ad quem* dal 30 giugno al 31 luglio 2020, a riprova che esso è un rito "cartolare" che continua ad applicarsi in assenza di richieste di discussione.

### **4. La richiesta di discussione.**

L'art. 4 del d.l. n. 28/2020 prevede che può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica, ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito. La disposizione, nel fissare un termine per la richiesta di discussione, in deroga al processo ordinario che, com'è noto, non prevede termini, cerca un contemperamento fra il diritto al contraddittorio orale e le esigenze organizzative e gestionali dell'udienza connesse al carattere virtuale della stessa e alla limitazioni derivanti dalla "interposizione" del mezzo tecnologico. I termini, *more solito*, devono intendersi perentori, tuttavia, proprio la *ratio* che ha indotto il Legislatore a prevederli, e a prevederli come tali (*ratio* che, come cennato, non risiede nel corretto svolgersi

del contraddittorio, quanto nell'esigenza di concreta gestione dell'udienza), è alla base dell'attribuzione di un residuale e generale potere del presidente di disporre, ove necessario, con proprio decreto la discussione della causa con modalità da remoto anche in assenza di istanza di parte. Siffatto potere presidenziale officioso tempera l'effetto delle preclusioni legate al decorso del termine, consentendo al presidente del collegio, avuto riguardo alla peculiarità e complessità del caso concreto, di disporre con propria insindacabile valutazione, la discussione, non solo - come previsto dalla norma - ove manchi l'istanza di parte, ma anche, e *a fortiori*, ove quest'ultima sia stata formulata oltre i termini di legge.

L'attribuzione al presidente del potere di decretare la discussione, oltre ad essere espressione di un *favor legislatoris* per l'oralità, costituisce chiave esegetica per dirimere e risolvere ogni dubbio e inconveniente legati ai profili di diritto transitorio o al non perfetto coordinamento tra termini perentori per la richiesta di discussione e termini per la fissazione dell'udienza cautelare nel rito *ex art. 120 c.p.a.*

Tra i casi che possono già prospettarsi in ordine ai profili di diritto transitorio v'è, ad esempio, quello in cui, nelle more dell'emanazione delle regole tecnico-operative, le parti, stante anche l'incertezza sui profili temporali della prima applicazione del regime processuale introdotto dalla novella, non abbiano immediatamente percepito che i termini per la richiesta di discussione delle cause "ordinarie" (ossia non abbreviate), in trattazione già il 3 giugno, e per quelle immediatamente successive, sono cominciati a decorrere sin dall'entrata in vigore del d.l. n. 28/2020.

Quanto al rito cautelare, *ex art. 120 c.p.a.* - secondo il quale la trattazione è fissata alla prima udienza camerale calendarizzata nei cinque giorni (termine dimezzato) successivi al deposito del ricorso - è, ad esempio, possibile che l'udienza sia così imminente rispetto al tempo di deposito del ricorso da "bruciare" il termine per la richiesta di discussione a disposizione del resistente e dei controinteressati (non già quello del ricorrente che può ben inserire la domanda di discussione direttamente nel ricorso o nell'istanza di fissazione d'udienza).

In tutti questi casi, supplisce, ove ne ricorrano i presupposti secondo prudente valutazione, il potere del presidente di disporre d'ufficio, con proprio decreto, la discussione.

#### **4.1. Le note d'udienza alternative alla discussione**

La legge prevede che «*In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza*».

Si tratta di inedita ed eccezionale misura, alternativa al contraddittorio orale, fruibile dalle parti solo nell'ambito del rito di cui all'art. 4 del d.l. n. 28/2020 e dunque, solo quando le parti, singolarmente o congiuntamente, abbiano chiesto la discussione, o il presidente l'abbia disposta d'ufficio. Il Legislatore ha messo cioè a disposizione delle parti, che per motivi tecnici non possano o non vogliano fruire del collegamento da remoto, un'ulteriore *chance* di trattazione cartolare, anche al fine di disincentivare radicali opposizioni alla discussione orale destinate a "scaricarsi" sulla economicità e celerità del processo.

È tuttavia evidente che le note: a) debbano essere "brevi", ponendosi quale facoltà succedanea all'esposizione orale; b) debbono auspicabilmente essere depositate con anticipo rispetto al giorno dell'udienza, in modo da consentire alle controparti una replica informata; c) a mezzo di esse possano essere svolte tutte le considerazioni generalmente ammesse in udienza (ad esempio, dedurre un profilo in rito non soggetto a termini perché rilevabile d'ufficio).

In ogni caso, ove esse siano depositate il giorno stesso dell'udienza, entro le ore 9.00, come pur previsto dalla legge, rimane comunque il potere del presidente di accordare una postergazione dell'orario di trattazione in modo da consentire l'esame o disporre, allo stesso scopo, un breve rinvio.

#### **5. La richiesta di passaggio in decisione**

La norma in commento scandisce il nuovo e temporaneo regime della discussione orale, ma non manca di aggiungere che le parti «*in alternativa alla discussione*» possono depositare «*richiesta di passaggio in decisione*», precisando che il difensore che deposita tale richiesta è «*considerato presente a ogni effetto in udienza*». La

speciale disposizione rispecchia, com'è ragionevole che sia, la dinamica delle ordinarie udienze "in presenza", in cui le parti si accordano, in via preliminare, per non discutere la causa non ravvisando profili che rendano utile o opportuna l'ulteriore trattazione orale, rispetto a quanto già dedotto e argomentato negli scritti. Trattasi di una facoltà (quello di richiedere senz'altro il passaggio in decisione) che dunque permane anche nel nuovo regime della fase emergenziale, ma che a differenza del regime ordinario può essere manifestata anche per iscritto. "Anche" per iscritto perché, evidentemente, nulla vieterebbe alle parti che abbiano già chiesto la discussione, di optare, all'atto del loro collegamento da remoto, per la semplice richiesta orale di passaggio in decisione mediante concorde rinvio alle argomentazioni e conclusioni già rassegnate. Il valore aggiunto della disposizione, che incide non poco sulla economicità del processo e sul risparmio di una risorsa scarsa quale è la rete, è piuttosto quello di legittimare l'esternazione formale di tale volontà attraverso un'alternativa e specifica istanza scritta, singola o congiunta, anteriormente e in alternativa alla discussione. Va da sé che ciascuna delle parti potrebbe anche non presentare alcuna richiesta di passaggio in decisione, né aderire alla richiesta altrui, né, ancora, partecipare all'udienza, con l'unica conseguenza che risulterebbe non presente all'udienza.

## **6. Il problema della mancata fissazione del termine per l'eventuale opposizione alla discussione telematica.**

La disposizione in commento tace sul termine per l'opposizione. La lacuna potrebbe essere colmata solo con un'interpretazione analogica, ma in proposito: a) non può sottacersi che nel diritto processuale amministrativo "ordinario" mancano fattispecie similari sorrette dalla medesima *ratio* da cui possa attingersi per ricavare un esatto termine perentorio; b) più in generale, anche in relazione a una possibile analogia *juris*, il carattere eccezionale delle disposizione processuale è senz'altro ineludibile fattore preclusivo ai sensi dell'art. 14 delle preleggi; c) a tacer d'altro, il consolidamento di un'interpretazione analogica in via giurisprudenziale richiederebbe tempi comunque incompatibili con la breve finestra temporale in cui il rito telematico con discussione da remoto è destinato auspicabilmente a trovare applicazione.

Oltre ad un ovvio richiamo ai principi di lealtà e collaborazione processuale, circa un utilizzo leale e non dilatorio della facoltà di opposizione, normalmente riferibile alle ipotesi di insuperabili impedimenti tecnici o di altre situazioni conseguenti a oggettive difficoltà scaturenti dallo stato emergenziale, il decreto del Presidente del Consiglio di Stato, contenente le regole tecnico-operative, offre spunti per individuare una soluzione alle difficoltà organizzative e gestionali legate all'assenza del termine di legge, della quale s'è fatto cenno. Il decreto, infatti, prevede che l'istanza di discussione venga comunicata a mezzo pec, a cura della segreteria, alle controparti processuali, "*anche ai fini della formulazione di eventuali opposizioni?*" (art. 2, comma 3, dello schema di decreto). Si tratta di un adempimento - non previsto dalla legge, e attribuito in carico alle segreterie, comportante un non indifferente impegno di queste ultime - che certamente non sostituisce né elide l'onere della parti di consultare il portale telematico, similmente a quanto avviene per tutte le difese, ma che offre il veicolo per avvisare le parti circa l'opportunità di un celere esercizio della facoltà (i tempi saranno individuati dal protocollo di intesa), in mancanza del quale il presidente comunque decide in ordine alla richiesta di discussione, con le modalità di cui si dirà appresso, con implicita riserva di valutare eventuali opposizioni successive, anche direttamente in udienza con provvedimento "messo a verbale".

## **7. La forma del decreto che dispone la discussione**

L'art. 4 cit. prevede espressamente la forma del decreto per il solo caso di udienza disposta "d'ufficio" dal presidente. Tace negli altri casi (domanda congiunta, domanda singola, domanda singola seguita da opposizione).

L'ipotesi della domanda congiunta è di agevole soluzione, per la semplice constatazione che la legge esclude in radice una valutazione («*L'istanza è accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite*»). L'accoglimento è diretto effetto della norma, sicché è superflua ogni altra formalità.

A ben vedere la necessità del decreto può anche escludersi per la generale ipotesi di domanda singola di discussione non opposta. Depone in tal senso la lettera della legge a mente della quale il presidente del collegio valuta l'istanza «*anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto*», da intendersi nel senso che la valutazione ha ad oggetto esclusivamente la meritevolezza dell'opposizione. La congiunzione «*anche*» non sottende, infatti, un potere presidenziale di imporre la trattazione sulla base dei soli scritti, pur dinanzi ad una diversa volontà della parte ritualmente manifestata, ma si correla, piuttosto, al generale potere del presidente, comune a tutte le fattispecie (ivi compresa quella della domanda congiunta), di rinviare la trattazione della causa - ovviamente sulla base di valutazioni prudenziali che tengano adeguatamente conto dell'importanza e urgenza del contenzioso - ove, per motivi di ordine tecnico, il numero delle cause da discutere non sia compatibile con i tempi ragionevolmente a disposizione per lo svolgimento di tutte le attività nella giornata d'udienza, anche in considerazione delle peculiarità organizzative e tecniche che caratterizzano la discussione da remoto.

Da quanto sopra discende, sul piano della forma della decisione presidenziale, che, in assenza di opposizione e di eventuali decreti di rinvio, la richiesta di discussione può ben intendersi implicitamente accolta a mezzo dell'invio, a cura delle segreterie, del *link* per il collegamento all'udienza.

Ricapitolando, la forma del decreto è necessaria, a termini di legge, soltanto: a) nel caso della discussione disposta d'ufficio e, b) deve ritenersi, nel caso di opposizione depositata prima dell'invio dell'avviso contenente il *link*.

Nel caso di opposizioni *ad libitum*, invece, il presidente ben potrà decidere, giusta quanto già sopra osservato, “a verbale” direttamente il giorno dell'udienza.

## **8. La “gestione” degli inconvenienti tecnici e i tempi dell'udienza.**

Infine si osserva che la novella non disciplina le conseguenze processuali in caso di discussione da remoto interrotta per motivi tecnici o per insufficienza delle apparecchiature utilizzate.

Appare opportuno lasciare al Collegio l'apprezzamento di tutte queste evenienze. Non bisogna infatti dimenticare che l'art. 127 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo in forza del rinvio di cui all'art. 39 c.p.a., in combinato disposto con l'art. 11 delle disposizioni attuative del c.p.a., prevede che l'udienza è diretta dal presidente del collegio. Il presidente «*può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente*».

In proposito, il decreto del Presidente del Consiglio di Stato che detta le regole tecnico-operative reca, in specifica attuazione del disposto dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 28/2020, la disciplina dei tempi massimi della discussione. Siffatta previsione, motivata dalla necessità della gestione razionale dei collegamenti da remoto, non incide sul disposto di legge, sopra riportato, che affida al presidente la dichiarazione di “chiusura della discussione” nel momento in cui essa sia ritenuta “sufficiente”, né fa venire meno la possibilità di concedere repliche, ove necessario, nel rispetto di quel principio di elasticità che ha sempre caratterizzato la discussione e la sua conduzione “in presenza”, sempre che si consideri che il rispetto del tempo massimo regolamentare (comprensivo delle eventuali repliche) è interesse che esula dalla singola causa e dal contraddittorio, per porsi quale fattore di garanzia dell'ordinato svolgimento dell'intera udienza e dei tempi di lavoro di tutti i protagonisti (avvocati, magistrati, personale amministrativo).

È evidente che ove, nonostante il contingentamento dei tempi, il presidente, qualora non si riesca a terminare l'udienza nel corso della giornata, potrà sempre aggiornare la trattazione delle cause residue, vuoi in prosecuzione vuoi disponendo un rinvio della stessa in relazione alle cause che non sia stato possibile discutere.

# PROTOCOLLO D'INTESA

## UDIENZA DA REMOTO EX ART. 4 D.L. 28/2020

*Il presente protocollo di intesa tra la Giustizia amministrativa, nella persona del Presidente del Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti, d'ora innanzi anche Parti, è teso a responsabilizzare le Parti verso un'applicazione dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 e delle relative "terze linee guida" del Presidente del Consiglio di Stato, informata ai principi di cooperazione e lealtà processuale, nell'ambito di un percorso teso a stimolare le migliori pratiche, diffondere l'informazione e l'invito alla leale collaborazione tra magistrati amministrativi e avvocati e tra gli avvocati, raccogliere l'adesione delle Parti ad alcune soluzioni di buon senso e valorizzare il contributo partecipativo e fattivo di tutte le componenti della Giustizia amministrativa, in uno sforzo comune che consenta di affrontare al meglio e con il giusto spirito questa fase processuale "emergenziale".*

.....

Le Parti sono d'intesa che:

1) L'art. 4 del d.l. n. 28/2020 prevede che «(a) decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito...». Le Parti concordano nel ritenere, in linea con quanto chiarito nelle "terze linee guida" del Presidente del Consiglio di Stato, che la disposizione citata debba trovare applicazione per tutte le udienze, già fissate o che verranno fissate, nell'intervallo temporale indicato. La richiesta può essere formulata per tutte le udienze fissate a partire dal 3 giugno. Ove la richiesta sia formalmente tardiva, il presidente può disporre d'ufficio la discussione orale, secondo il suo prudente e insindacabile apprezzamento.

2) Fino a quando (v. *infra*) non sarà rilasciata un'apposita "manutenzione evolutiva" (MEV) del Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA) - gli avvocati utilizzano, per la richiesta di discussione, la voce "altro" del "Modulo deposito atto", attualmente disponibile, avendo cura di indicare in modo chiaro, nell'intestazione della nota, che trattasi di "istanza di discussione" o "atto di opposizione alla discussione". Qualora l'istanza o l'opposizione siano presentati unitamente o nel corpo dell'atto di costituzione, si avrà allora cura di evidenziarlo nell'oggetto. Negli stessi atti dovrà essere indicata, oltre alla p.e.c., anche un altro indirizzo di posta elettronica (non p.e.c.) e un recapito telefonico ai quali l'avvocato si renda raggiungibile il giorno dell'udienza o della camera di consiglio. Per gli affari cautelari, l'istanza di discussione può essere inserita nel contesto dell'istanza di fissazione d'udienza, sempreché l'avvocato abbia cura di evidenziare nell'intestazione che "v'è richiesta di discussione".

Il CNF, l'Ordine e le Associazioni, in premessa indicati, si impegnano a informare e sensibilizzare gli avvocati in tal senso.

3) Posto che l'art. 4 del d.l. n. 28 del 2020 tace sul termine per l'opposizione alla discussione da altri richiesta, il decreto del Presidente del Consiglio di Stato (d.P.C.S.), di imminente emanazione, contenente le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico, al fine di razionalizzare e consentire l'anticipazione delle scelte difensive, prevede che la segreteria comunichi l'avvenuto deposito della richiesta di discussione, anche ai fini di una eventuale opposizione.

Le Parti concordano che l'inoltro a cura delle segreterie dell'avviso suddetto sia utile e auspicano che tale adempimento venga reso operativo, anche nelle more dell'emanazione del d.P.C.S. e compatibilmente con i tempi di realizzazione della predetta "manutenzione evolutiva" (MEV) del Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), con l'intesa che: a) la comunicazione è inoltrata agli indirizzi p.e.c.; b) decorsi due giorni dall'avviso, il presidente del collegio decide senza formalità sull'istanza di discussione e dispone che la segreteria invii il link per il collegamento da remoto c) eventuali opposizioni che

giungano dopo l'invio dell'avviso contenente il *link* sono valutate dal presidente del collegio anche direttamente in udienza o in camera di consiglio; c) la comunicazione non elide l'onere dei difensori di consultare il fascicolo al fine di essere edotti delle istanze depositate, sicché il mancato ricevimento della comunicazione non potrà essere dedotto come motivo di richieste motivate sulla mancata conoscenza dell'istanza di discussione.

4) L'art. 4 del d.l. n. 28/2020 prevede che *«In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno un giorno prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento»*.

In proposito il Presidente del Consiglio di Stato si impegna, alla luce del principio di leale cooperazione istituzionale, a far sì che il Segretario generale convenga sul diramare istruzioni organizzative affinché tale termine non sia interamente sfruttato dalle segreterie, compatibilmente con la ridotta presenza del personale negli uffici in ragione dei vincoli dovuti al rispetto delle misure di contrasto della diffusione del virus COVID-19.

Poiché tale termine è però collegato anche alla tempestività delle eventuali opposizioni, le Associazioni degli avvocati, dal canto loro, si impegnano a informare e sensibilizzare i rispettivi associati affinché costoro, ove intendano esercitare la facoltà di opposizione, facciano quanto è nelle loro possibilità per provvedervi nei due giorni dalla ricezione dell'avviso di segreteria del quale sopra si è fatto cenno, senza sfruttare appieno il termine ad esse concesso dalla legge.

5) L'art. 4 del d.l. n. 28 del 2020 contiene una disciplina *ad hoc* del contraddittorio cartolare alternativo alla discussione. Come osservato nelle "terze linee guida", la disposizione in discorso scandisce il nuovo e temporaneo regime della discussione orale, ma non manca di aggiungere che le parti *«(i)n alternativa alla discussione»* possono depositare *«richiesta di passaggio in decisione»*, precisando che il difensore che deposita tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza o in camera di consiglio. Le Parti sono d'intesa che questa sia una facoltà processuale della quale è opportuno i difensori si giovino, anche al fine di non sovraccaricare le udienze da "remoto" con discussioni consistenti in meri e sostanziali rinvii agli atti. Le Associazioni si impegnano a informare e sensibilizzare i loro associati circa l'opportunità che l'istanza di passaggio in decisione sia presentata con congruo anticipo rispetto all'udienza, e possibilmente in modo congiunto o comunque tale da rappresentare l'unità di intenti previamente concordata in separata sede. Sino a quando la MEV in corso di implementazione non sarà operativa gli avvocati utilizzeranno la voce "altro" del "Modulo deposito atto", evidenziando nell'intestazione "richiesta passaggio in decisione".

Le Parti sono d'intesa altresì che la richiesta di passaggio in decisione possa esser fatta anche ove una o entrambe le parti abbiano già in precedenza chiesto la discussione. Sono altresì d'intesa che ciascuna delle parti potrebbe anche non presentare alcuna richiesta di passaggio in decisione, né aderire alla richiesta altrui, né, ancora, partecipare all'udienza, con l'unica conseguenza che risulterebbe non presente all'udienza.

6) Come già ricordato, la legge prevede che *«(i)n alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa ... e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza»*.

Ferma la possibilità - giusto quanto chiarito dalle linee guida - di partecipare alla discussione richiesta dalla controparte, le Parti sono d'intesa, ove l'avvocato intenda sfruttare la possibilità del deposito delle note d'udienza, sull'opportunità di anticipare il deposito di tali note, almeno nella giornata antecedente all'udienza o alla camera di consiglio, di modo che la controparte possa, ove abbia a suo tempo richiesto la discussione, tenerne conto e, se del caso, replicare. In ogni caso, il presidente del collegio, ove le note siano depositate il mattino stesso dell'udienza, su richiesta della controparte, postergherà l'ora di trattazione della causa, al fine di consentirne l'esame, o ne disporrà un breve rinvio.

Il CNF, l'Ordine e le Associazioni, in premessa indicati, si impegnano a informare e sensibilizzare i loro rispettivi associati.



7) Per la partecipazione alle udienze da remoto i Magistrati e gli Avvocati sono esentati dall'obbligo di indossare la toga, stante l'assenza del pubblico.

Giustizia Amministrativa

---

Avvocatura Generale dello Stato

---

Consiglio Nazionale Forense

---

Ordine Avvocati di Roma

---

Camera Amministrativa romana

---

Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti

---

Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti

---

Organismo Congressuale Forense

---

Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici

---

Associazione Giovani Amministrativisti

---



CONSIGLIO DI STATO

# **Partecipazione alle Udienze Telematiche della Giustizia Amministrativa attraverso l'impiego di Microsoft Teams**

---

*Difensori, Avvocatura dello Stato,  
parti che agiscono in proprio e altri soggetti*

## Sommario

<b>1. Introduzione</b> .....	- 1 -
<b>2. Requisiti minimi e precondizioni</b> .....	- 1 -
<b>3. Difensori in possesso di proprie credenziali per l'utilizzo di Teams</b> .....	- 3 -
<b>4. Invito di partecipazione all'udienza remota</b> .....	- 4 -
<b>5. Accesso all'udienza in modalità remota</b> .....	- 5 -
<b>6. Esclusione dalla "sala d'attesa" per superamento del tempo massimo consentito</b> .....	- 10 -
<b>7. Interfaccia e funzionalità di Teams</b> .....	- 11 -
<b>8. Indicazioni e prescrizioni relative allo svolgimento udienza</b> .....	- 14 -
<b>9. Termine della discussione. Difensori che partecipano a più cause</b> .....	- 15 -

## 1. Introduzione

La presente guida, rivolta ai difensori dell'Avvocatura dello Stato e del libero foro nonché agli altri soggetti di cui al comma 4, art. 3 dell'allegato n.3 al DPCS 134/2020, fornisce, in maniera sintetica, le informazioni necessarie per partecipare alle discussioni orali, delle udienze in qualunque rito, mediante collegamento da remoto, in accordo a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020 - n. 28, al DPCS n. 134/2020 ed alle Regole tecniche di cui all'allegato n. 3 del citato DPCS, per la durata dell'efficacia del richiamato art. 4.

A tal fine sarà impiegato l'applicativo Microsoft Teams, in conformità a quanto previsto dall'art.2, comma 2, lett. B dell'allegato n.3 al DPCS 134/2020, che dispone di caratteristiche idonee allo svolgimento di udienze a distanza (cd. udienza in modalità remota).

La partecipazione alle udienze in modalità remota, da parte dei difensori, è resa agevole sia per la semplicità di utilizzo dello strumento stesso quanto in ragione del fatto che non è richiesta alcuna procedura di registrazione, né il possesso di credenziali personali/aziendali di accesso alla piattaforma di collaborazione.

## 2. Requisiti minimi e precondizioni

Microsoft Teams è un applicativo multiplatforma; pertanto lo stesso è disponibile per tutti i principali sistemi operativi (Windows, MacOS, Linux, Android, iOS) e può essere utilizzato sfruttando diverse tipologie di dispositivo (PC/Mac notebook e desktop, smartphone e tablet).

Al fine di garantire una migliore esperienza d'uso, si consiglia l'impiego di un notebook o di un Desktop (che sia dotato di telecamera/microfono/altoparlanti) di recente produzione. L'impiego di un moderno notebook resta la soluzione preferibile per via dell'integrazione nativa ed ottimale tra le suddette periferiche audio-video.

A scopo puramente orientativo si elencano i requisiti minimi, riferiti alla piattaforma Windows-PC, validi per l'utilizzo di Microsoft Teams sia in modalità applicazione desktop che in modalità web.

Componente	Requisito
Computer e processore	Minimo 1,6 GHz o superiore (32 bit o 64 bit).
Memoria	2,0 GB di RAM
Disco rigido	3,0 GB di spazio disponibile su disco
Schermo	Risoluzione dello schermo 1024 x 768
Hardware grafico	Almeno 128 MB di memoria grafica






Componente	Requisito
Sistema operativo	Windows Server 2012 R2+, Windows 10 o Windows 8.1 versione a 32 bit e 64 bit. <b>Per un'esperienza ottimale, usare la versione più recente del sistema operativo.</b>
Versione .NET	Richiede .NET 4.5 CLR o versione successiva
Video	Videocamera USB 2.0
Dispositivi	Videocamera, microfono e altoparlanti standard del portatile
Videochiamate e riunioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per una migliore esperienza con le videochiamate di 1:1, è consigliabile usare un computer con processore single-core e 4,0 GB di RAM (o versioni successive).</li> <li>• <b>Per una migliore esperienza con le riunioni online, è consigliabile usare un computer con processore dual-core e 8,0 GB di RAM (o versioni successive).</b></li> <li>• L'effetto video facoltativo Esegui sfocatura sfondo richiede un processore con supporto Advanced Vector Extensions 2 (AVX2).</li> </ul>
Utilizzo di Microsoft Teams dal browser web	<ul style="list-style-type: none"> <li> ○ Google Chrome (<b>supportato, visualizza a video un singolo partecipante, consente la condivisione di schermo e contenuti in caso di utente relatore</b>).</li> <li> ○ Microsoft Edge fino alla versione 44.17763 (<b>supportato, visualizza a video più partecipanti, NON consente la condivisione di schermo e contenuti</b>).</li> <li> ○ Microsoft Edge basato su Chromium a partire dalla versione 79.0.309 (<b>supportato, visualizza a video un singolo partecipante, consente la condivisione di schermo e contenuti in caso di utente relatore</b>).</li> <li> ○ Internet Explorer 11 (<b>NON supportato</b>, sarà proposta la partecipazione tramite applicazione desktop).</li> <li> ○ Mozilla Firefox (<b>NON supportato</b>, sarà proposta la partecipazione tramite applicazione desktop).</li> </ul>

Tabella 1 – PC Windows: requisiti minimi per l'utilizzo di Microsoft Teams.

Nel seguito della guida si prenderà a riferimento un PC basato su sistema operativo Windows 10 dotato di Google Chrome quale web browser predefinito. Si ipotizzerà, altresì, che non sia già installato l'applicativo Microsoft Teams e che l'utente sia sprovvisto di un proprio account Microsoft personale e/o aziendale.

Per la partecipazione alle udienze telematiche è sconsigliato l'uso di connessioni basate su operatori mobili. È, invece, fortemente raccomandato l'impiego di una linea dati fissa (in rame

o in fibra) a banda larga ed in grado di supportare, in modo stabile e continuativo, un flusso dati di circa 2-3 Mbit/s.

Si rimarca sin d'ora che, in conformità all'art. 3, comma 4, dell'Allegato 3 alle Regole tecniche di cui al DPCS n. 134/2020, **l'accesso all'udienza in modalità remota dovrà avvenire senza l'impiego di proprie credenziali di accesso all'applicativo Microsoft Teams (v. par. 3).**

La Giustizia amministrativa non fornisce alcuna assistenza tecnica ai soggetti ad essa estranei che partecipano alle udienze e, pertanto, spetta ad essi la preventiva verifica della funzionalità del collegamento telematico dalla propria sede.

I difensori o le parti che agiscono in proprio garantiscono la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza, l'aggiornamento del suo software di base e applicativo alle più recenti versioni rese disponibili dai rispettivi produttori o comunità di supporto nel caso di software open source, con particolare riferimento all'installazione di tutti gli aggiornamenti e le correzioni relative alla sicurezza informatica, e l'utilizzo di un idoneo e aggiornato programma antivirus.

### **3. Difensori in possesso di proprie credenziali per l'utilizzo di Teams**

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'allegato n.3 al DPCS 134/2020 tutti coloro che vengono ammessi a partecipare ad un'udienza in modalità remota accedono con Microsoft Teams *"...in modalità privata, o comunque senza essere registrati attraverso il proprio account..."*.

Qualora il difensore disponesse di un account Microsoft per l'accesso alla piattaforma Microsoft Teams, **questi dovrà preventivamente verificare di non essere loggato sull'applicativo**. In caso contrario dovrà provvedere ad **eseguire il logout** prima di partecipare all'udienza da remoto. Ciò si rende necessario al fine di evitare che l'applicativo Microsoft Teams acceda attraverso le proprie credenziali personali/aziendali, difformemente da quanto previsto in ambito di partecipazione alle udienze remote della Giustizia amministrativa, in particolar modo con riferimento al necessario ingresso in udienza con utenza da "ospite" e con un nominativo a stringa predefinita, riportante il numero di R.G. del ricorso da discutere (di cui all'art. 3, comma 4, citato), non preceduto dall'acronimo "NRG"

Come mostrato nella figura n. 1 sarà possibile eseguire il logout lanciando l'applicazione, cliccando sul cerchio in alto a destra, recante l'avatar o le proprie iniziali, quindi selezionando il comando "Esci" situato in fondo al relativo menu verticale. Una volta eseguito il logout, sarà possibile chiudere o ridurre a icona l'applicazione Teams.




Figura 1 – Come eseguire il logout da Microsoft Teams.


#### 4. Invito di partecipazione all'udienza remota

In conformità a quanto previsto dall' art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 ed alle regole tecniche di cui al DPCS 134/2020 (e relativi allegati), il difensore costituito in giudizio o altro soggetto interessato, qualora venga fissata la discussione in modalità remota, riceverà un avviso, con le modalità stabilite dall'art. 13 dell'Allegato 1 al DPCS 134/2020 (Regole tecniche del processo amministrativo telematico), contenente, tra l'altro, l'indicazione dell'orario e il link per l'accesso all'udienza da remoto.

L'invito e, conseguentemente, il link di partecipazione ivi contenuto sono strettamente personali e non dovranno essere diffusi o ceduti, volontariamente e/o accidentalmente, a terzi, fatta eccezione per il caso di delega ad altro difensore per la partecipazione all'udienza.

Nella figura n. 2 è raffigurata, come esempio, la porzione di avviso contenente il link di partecipazione.

106.4V/04



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Tribunale Amministrativo Regionale dell' Emilia Romagna**  
 Bologna  
**SEZIONE SECONDA**

**Avvocato Difensore:**  
[Redacted]

**Presso:**  
[Redacted]

**Comunicazione: art. 2 co. 5 DPCS 134/2020 e art. 4 del suo All. 3**

Si comunica che la discussione da remoto ai sensi del DL 28/2020 del ricorso iscritto al NRG 733/2019 è fissata per la camera di consiglio del giorno 06/06/2020 alle ore 9.00, mediante collegamento da remoto in videoconferenza, utilizzando l'applicativo *Microsoft Teams*. L'orario può essere soggetto a variazioni in aumento.

Per la partecipazione alla discussione orale si può accedere a *Microsoft Teams* unicamente tramite *web browser*, utilizzando il *link* sottostante, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato. Chi parteciperà alla discussione orale dovrà autenticarsi come "ospite/guest" e immettendo quale nome una stringa costituita obbligatoriamente dai seguenti dati nell'ordine indicato: "NUMERORG[spazio]ANNORG[spazio]inizialeCOGNOME[spazio]inizialeNOME" del tipo "9999 2020 R M". L'Avvocatura dello Stato utilizza un nome del tipo "AVVOCATURASTATO".


Coloro che vogliono prendere parte all'udienza telematica sono invitati sin d'ora a prendere visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito internet della Giustizia amministrativa nella sezione Privacy.

Si avvisa che la Giustizia amministrativa non fornisce in alcun modo assistenza tecnica ai partecipanti all'udienza telematica e che resta a carico di ciascun partecipante verificare sia la funzionalità del proprio collegamento telematico e il corretto funzionamento dell'applicativo *Microsoft Teams*, sia che il dispositivo

utilizzato sia funzionale al collegamento e dotato di un idoneo e aggiornato programma antivirus.

L'accesso all'udienza tramite tale *link* comporta il trattamento dei dati personali da parte del gestore della piattaforma.

Di seguito il *link* di partecipazione:

[Clicca QUI per partecipare alla riunione di Microsoft Teams](#)


**Numero Registro Generale: 733/2019**  
**Oggetto :** [Redacted]

Parti	Avvocati
<small>[Redacted]</small>	<small>[Redacted]</small>

**Contro:**

Parti	Avvocati
<small>[Redacted]</small>	<small>[Redacted]</small>

Figura 2 - Invito di partecipazione e relativo link

## 5. Accesso all'udienza in modalità remota

A condizione di non essere già loggati su Microsoft Teams (nel qual caso si rinvia al paragrafo n. 3), la selezione diretta del link contenuto nell'avviso inviato dalla Segreteria condurrà, attraverso il lancio del browser predefinito, all'apertura di una pagina analoga quanto illustrato in Figura n. 3 (come già evidenziato, in questa guida è stato impiegato Google Chrome quale browser predefinito).

Il link, in alternativa all'accesso diretto tramite "click" col pulsante sinistro del mouse, potrà essere copiato (come collegamento ipertestuale, con il tasto destro del mouse) e incollato nella barra degli indirizzi del proprio browser web. Il risultato sarà analogo a quanto appena descritto. La pagina potrebbe differire in dipendenza del browser web utilizzato (MS Internet Explorer, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox). Si ribadisce che solo i **browser Chrome** ed **Edge** consentono la partecipazione in modalità Web.






Figura 3 - Pagina web accessibile dal link di invito

In seguito all'utilizzo del link di partecipazione all'udienza, la pagina web visualizzata proporrà tre differenti possibilità di accesso all'applicativo Microsoft Teams:

- 1) [PARTECIPA SUL WEB] – partecipazione attraverso Teams web, direttamente attraverso la pagina internet sopra visualizzata. Con questa modalità di partecipazione è necessario che il browser accetti l'impiego dei cookie.
- 2) [SCARICA L'APP DI WINDOWS] – partecipazione da applicazione Teams per desktop qualora questa non sia già installata e previo download e installazione della stessa sul PC.
- 3) [HAI GIA' L'APP TEAMS? AVVIALO ORA] – partecipazione attraverso l'applicazione Microsoft Teams per desktop nel caso in cui questa sia stata precedentemente installata sul PC.

Microsoft Teams potrà presentare lievi differenze nell'interfaccia grafica, a seconda della modalità di partecipazione prescelta e del dispositivo impiegato. Il comma 4 dell'art. 3 di cui all'allegato n. 3 al DPCS 134/2020 dispone che l'accesso all'udienza debba avvenire secondo la modalità n.1 [PARTECIPA SUL WEB] o tramite l'applicativo, a condizione di utilizzarla senza essere registrati nel proprio account.

In Tabella n. 1 (paragrafo 2) sono riportate alcune limitazioni d'uso di Teams relative all'impiego dello stesso attraverso i principali browser web.

In caso di accesso all'udienza tramite Teams Web (modalità n. 1) il browser Google Chrome mostrerà una richiesta di autorizzazione all'uso del microfono e della telecamera. Sarà necessario accordare l'autorizzazione.

Come già evidenziato, l'accesso può avvenire anche attraverso l'applicazione desktop di Teams purché in modalità privata/anonima, o comunque senza essere registrati nel proprio account. Ciò premesso, qualora si voglia optare per l'accesso secondo la modalità n. 2 [SCARICA L'APP DI WINDOWS] sarà necessario attendere il download dell'applicazione, visibile in basso a sinistra, per poi selezionare il comando APRI (accessibile dal menu a tendina) come mostrato in Figura n. 4.

Il download di Microsoft Teams per desktop ha un peso di circa 100 MByte. L'installazione e l'esecuzione dell'applicazione Microsoft Teams, normalmente, non richiede privilegi amministrativi sul computer in uso.




Figura 4 - Download e apertura di Teams

In ultimo, qualora Microsoft Teams sia già installato sul PC (modalità n. 3 [HAI GIA' L'APP TEAMS? AVVIALO ORA]), il browser, attraverso una finestra, richiederà l'autorizzazione ad avviare l'applicazione Teams. Sarà necessario fornire il consenso per l'avvio dell'applicazione.

In tutti i casi, e come già più volte ribadito nel corso di questo documento, **l'accesso all'udienza remota dovrà avvenire senza l'inserimento di credenziali Microsoft personali/aziendali**, per come di seguito indicato.

Proseguendo con una delle modalità illustrate, si giungerà alla schermata di accesso all'udienza remota (Figura n. 5). Quest'ultima potrà differire lievemente a seconda della modalità prescelta e del dispositivo utilizzato.

L'accesso all'udienza in modalità da remoto richiede l'immissione di un "nominativo", stabilito con una forma obbligatoria dall'art. 3, comma 4, dell'allegato 3 già citato, e **necessario per garantire il proprio abbinamento a una specifica causa da discutere e, dunque, la propria individuazione mentre si sosta in sala d'attesa, ai fini dell'ammissione alla discussione corretta.**




Figura 5 – Finestra di accesso all'udienza in modalità remota

Il contenuto testuale da inserire nella casella di testo [Immetti il nome] è standardizzato e dovrà essere conforme al seguente formato:

[numero del ricorso] + [spazio] + [anno del ricorso] + [spazio] + [iniziale cognome con punto] + [spazio] + [iniziale nome con punto]

Come esempio, l'avvocato Mario Rossi, patrocinante nell'ipotetico ricorso n. 199 del 2020 digiterà nel campo [immetti il nome] quanto segue:

199 2020 R. M.

I difensori appartenenti all'Avvocatura dello Stato, differentemente da quelli appartenenti al libero foro, indicheranno la dicitura:

*AVVOCATURASTATO*

Inoltre, prima dell'accesso, il soggetto invitato attiverà videocamera e microfono, posizionando ad ON i relativi interruttori indicati in Figura n. 5, al fine di consentire al segretario di udienza l'immediata e agevole identificazione dell'interveniente che avverrà *de visu* se noto all'ufficio o, verosimilmente, attraverso presentazione, in video, di un documento idoneo. In tale ultimo caso, sarà necessario disattivare temporaneamente l'opzione "sfocatura sfondo" al fine di rendere distinguibile il documento.

L'attivazione della videocamera produrrà, nel riquadro di anteprima, l'inquadratura corrente (nella schermata di esempio l'anteprima è oscurata). L'anteprima è finalizzata a verificare la correttezza e la bontà dell'inquadratura. Nessun suono o immagine di anteprima saranno trasmessi ovvero visibili a terzi prima che venga selezionata l'effettiva funzione di partecipazione. Per un risparmio di banda, è possibile, già in questa fase e qualora l'opzione risulti disponibile, attivare anche la sfocatura dello sfondo.

Selezionando la funzione [PARTECIPA ORA], si verrà inseriti, provvisoriamente, in una sala d'attesa virtuale, dove si rimarrà (in attesa, appunto, e da soli) sino all'ammissione all'udienza. Teams non consente l'interazione con il personale impegnato nella riunione (ossia in udienza) durante il periodo di permanenza in "sala d'attesa".

**Si richiama l'attenzione sul contenuto del paragrafo successivo, in relazione al dilatarsi del tempo di attesa.**

L'applicazione Teams mostrerà, sino all'ammissione in udienza, la schermata riportata in Figura n. 6.




Figura 6 - Permanenza in sala di attesa, prima di essere ammessi all'udienza.

## 6. Esclusione dalla “sala d’attesa” per superamento del tempo massimo consentito

Poiché le “riunioni” di Teams, secondo le Regole tecniche già citate, saranno generalmente strutturate in modo che ve ne sia (almeno) una per ogni tipologia di udienza del dato giorno, è possibile che i tempi di attesa dei difensori si dilatino.

Tuttavia Microsoft Teams consente una **permanenza ininterrotta in sala d’attesa per non oltre 30 minuti**, decorsi i quali il difensore in attesa sarà avvertito che nessuno nel frattempo lo ha ammesso alla riunione e che perciò è stato rimosso dalla sala d’attesa, mostrando la schermata rappresentata in Figura n. 7.

Tuttavia, il sistema propone in automatico a chi è stato rimosso la possibilità di tornare a partecipare, con un avviso del tipo “*Spiacenti, nessuno ha risposto alla tua richiesta di partecipazione. Riprova più tardi*” e con **l’opzione “Torna a partecipare”** (visibile in Figura n. 7).

Senza chiudere la finestra e cliccando sull' tasto "Torna a partecipare", il difensore sarà allora nuovamente posto in sala d'attesa (senza dover riutilizzare il link originariamente ricevuto né indicare nuovamente il proprio "nome di partecipazione" all'udienza).

La procedura di riammissione dura non più di 2-3 secondi.

**In questo breve lasso di tempo, il difensore comunque non sarà più visibile nella sala d'attesa (appunto perché rimosso temporaneamente dal sistema).**

Per quanto premesso, **i difensori avranno l'onere di monitorare la propria situazione di attesa** e dovranno provvedere a riproporre tempestivamente la propria richiesta, senza chiudere la finestra, attraverso la funzione predetta.




Figura 7 - In caso di permanenza eccessiva nella "sala d'attesa".

## 7. Interfaccia e funzionalità di Teams

Una volta acconsentito l'accesso all'udienza da remoto, l'applicativo Microsoft Teams presenterà l'interfaccia grafica rappresentata in Figura n. 8.

Le funzioni e il layout grafico potrebbero differire in dipendenza della modalità di accesso prescelta, del dispositivo impiegato nonché in ragione del ruolo assegnato al partecipante. In ogni caso saranno sempre disponibili tutte le caratteristiche di base necessarie a consentire

l'intervento in videoconferenza. In figura n. 8 sono indicate, altresì, le funzionalità associate ai diversi pulsanti presenti nella barra di controllo centrale.



Figura 8 - Interfaccia di Teams e principali comandi.

La finestra viene dinamicamente suddivisa fino ad un massimo di nove riquadri in dipendenza del numero di partecipanti attivi nonché delle azioni da essi compiute (nella schermata di esempio i due riquadri sono stati oscurati). Per un'efficace partecipazione all'udienza da remoto si segnalano i pulsanti di accensione/spegnimento della videocamera e del microfono, il pulsante per la visualizzazione del riquadro partecipanti. Alcune tra le altre funzioni, in ragione delle limitazioni associate al ruolo del difensore, potranno essere assenti ovvero non fruibili.

L'attivazione del riquadro partecipanti comporta la comparsa di un'area laterale dove sarà possibile visualizzare l'elenco di tutti i soggetti che presenziano all'udienza e dei rispettivi ruoli. In figura n. 9 è mostrata l'attivazione di suddetta funzionalità.




Figura 9 - Attivazione elenco dei partecipanti.

La riunione in videoconferenza dispone anche di una chat ad essa associata.

**Il suo impiego, a qualunque titolo e per la trasmissione di qualsivoglia contenuto, è assolutamente vietato ai sensi dell'art. 2 comma 11 del DPCS 134/2020.**

In figura n. 10, si mostra il pulsante di attivazione del riquadro relativo alla chat, che non dovrà essere utilizzato.




Figura 10 - Attivazione riquadro della chat.



## 8. Indicazioni e prescrizioni relative allo svolgimento udienza

Può darsi il caso che, una volta ammessi in udienza, venga richiesta l'esibizione, verosimilmente a video, di un documento d'identità. In tale ipotesi, sarà necessario rimuovere l'opzione (se attivata) di "sfocatura sfondo" al fine di consentire alla videocamera del pc di mettere a fuoco il documento che verrà mostrato.

In tutti i momenti nei quali il difensore non parla, sarà sua cura di disattivare il proprio microfono. Ciò è necessario al fine di evitare fastidiosi effetti "eco". È altresì raccomandato di ridurre al minimo i rumori ed i disturbi ambientali che potrebbero compromettere la qualità dell'audio e rendere difficoltoso l'ascolto da parte dei partecipanti (ad esempio, utilizzando una cuffia con microfono, che "trasmette" minori rumori di sottofondo).

È necessario partecipare all'udienza utilizzando un solo dispositivo, che sia idoneo a garantire una buona qualità in termini di comunicazione audiovisiva.

Ai sensi delle Regole tecniche già citate, è obbligatorio che il difensore, **al termine della discussione, non abbandoni autonomamente l'aula virtuale, ma attenda di esserne rimosso.**

Si riportando e si riassumono di seguito le indicazioni e le prescrizioni da rispettare durante la seduta.

- Non è consentito acquisire/registrare, con strumenti hardware e/o software, direttamente o indirettamente, il contenuto fotografico ovvero audio-video relativo allo svolgimento dell'udienza.
- Non è consentito l'ascolto dell'udienza da parte di soggetti non ammessi a partecipare alla discussione.
- Non è consentito l'uso della chat al fine di scambiare messaggi di testo e/o condividere file, documenti, link, etc.
- Non è consentito abbandonare autonomamente l'aula virtuale. Si dovrà attendere di essere rimossi dall'aula.
- Una volta terminato il proprio intervento, il difensore dovrà provvedere a silenziare il microfono.
- Può essere utile attivare, durante l'intervento in video, la funzione di "Applica sfocatura fondo".

## 9. Termine della discussione. Difensori che partecipano a più cause

Come già anticipato, il difensore **non dovrà abbandonare la discussione di propria iniziativa, ma dovrà attendere di essere rimosso.**

Successivamente all'azione di rimozione, il difensore visualizzerà la schermata mostrata in Figura n. 11.




Figura 11 – Al termine della discussione.

Qualora il difensore abbia **ulteriori cause** da dover discutere nella medesima udienza, una volta chiusa la finestra mostrata in Figura n. 11, procederà ad inoltrare una nuova richiesta di accesso all'aula virtuale **sfruttando nuovamente il link presente nell'avviso trasmesso dalla Segreteria**, ripetendo esattamente i medesimi passaggi descritti in precedenza ed **avendo cura di indicare, in fase di accesso, gli estremi di R.G. della successiva causa**, sempre secondo la stringa di nome obbligatoria di cui si è già detto. Il difensore, quindi, accederà nuovamente alla sala d'attesa e, una volta giunto il proprio turno, sarà successivamente riammesso all'aula di udienza virtuale.

## Osservazioni e quesiti

In merito alla disciplina e alle istruzioni relative alle udienze da remoto, appare opportuno sottoporre alla Vostra attenzione alcuni quesiti e richieste di precisazioni in merito ad alcuni profili che possono dare adito ad incertezze.

1. L'art. 3, comma 4, delle specifiche tecniche sulla udienze da remoto recita che *“il difensore, qualora riceva un unico link per partecipare alla discussione di più cause, deve immettere nell'apposito campo, nell'ordine, etc... [...]; per la cause successive, accedendo nuovamente tramite il link ricevuto, analogamente il difensore indica... etc.. [...].*

Similmente, nell'ultimo paragrafo delle Istruzioni sull'uso della piattaforma Teams per le udienze da remoto (pag. 15) si dice che qualora il difensore abbia ulteriori cause da dover discutere nella medesima udienza, una volta chiusa la finestra mostrata in Figura n. 11, procederà ad inoltrare una nuova richiesta di accesso all'aula virtuale sfruttando nuovamente il link presente nell'avviso trasmesso dalla Segreteria.

Dal tenore dei due passaggi indicati, potrebbe sembrare che nel caso di più udienze relative a diversi ricorsi, il difensore possa ricevere un'unica comunicazione (e dunque un unico link).

Tale circostanza appare, tuttavia, dubbia, dal momento che solitamente gli avvisi di Segreteria vengono trasmessi in relazione ad un singolo ricorso, e a motivo di ciò si dovrebbero avere tanti avvisi (e tanti link) quante sono le discussioni.

È altresì vero che, ragionevolmente, qualsiasi link relativo ad una discussione inserita nella medesima udienza giornaliera rimanderà all'unica e stessa riunione su Teams.

Rimane tuttavia ambigua la modalità in cui tale collegamento a discussioni diverse viene illustrato, dovendosi certamente escludere la possibilità di inviare comunicazioni con l'avviso di collegamento da remoto riferiti a più udienze collettivamente.

Si richiede sul punto una precisazione.

2. Con riferimento al paragrafo 6 delle Istruzioni per l'uso di Teams (*“Esclusione dalla sala d'attesa per superamento del tempo massimo consentito”*) si afferma che la piattaforma consente una permanenza ininterrotta in sala d'attesa per non più di 30 minuti, scaduti i quali il difensore viene rimosso da essa.

In tal caso, il difensore per essere riammesso in sala d'attesa deve cliccare sul pulsante *“Torna a partecipare”*. Le Istruzioni rilevano che i difensori hanno l'onere di

monitorare la propria situazione di attesa e dovranno provvedere a riproporre tempestivamente la propria richiesta senza chiudere la finestra.

Tale ultima previsione pare, tuttavia, non sempre necessaria: si ponga il caso, ad esempio, di un difensore che ha più udienze il medesimo giorno, sapendo tuttavia che tra l'una e le altre vi sarà senz'altro una lunga attesa. Ciò dovrebbe permettergli due possibilità:

- lasciare aperta la finestra che si apre dopo l'estromissione dalla sala d'attesa (scaduti i 30 minuti), senza necessariamente richiedere la nuova ammissione tempestivamente: nulla vieta, infatti, che chieda nuovamente l'ammissione dopo un certo lasso di tempo;
- chiudere la finestra e, per tempo, in previsione della successiva udienza, chiedere nuovamente l'ammissione alla discussione attraverso il link trasmesso dalla Segreteria con la comunicazione relativa specificamente al ricorso successivo.

Peraltro ci si domanda se il mantenimento di molti soggetti in sala d'attesa non possa generare un sovraccarico a danno della qualità e dell'efficacia del collegamento.

Si chiede dunque un chiarimento su questi profili.

3. In nessun documento esplicativo delle modalità di funzionamento delle udienze telematiche si fa riferimento alla possibilità di condividere documenti in sede di udienza. Ciò potrebbe infatti essere opportuno quantomeno in due casi:
  - a. al fine di condividere documenti già depositati per una migliore comprensione nel corso della discussione;
  - b. per condividere documenti nuovi, specie con riferimento alla possibilità di cui all'art. 54 c.p.a.

Nel primo caso, dovrebbe esservi la possibilità di domandare al Presidente che condivida (o faccia condividere) sulla piattaforma il/i documento/i necessario/i.

Nel secondo caso dovrebbe esservi la possibilità di domandare l'autorizzazione al Presidente perché abiliti il difensore alla condivisione dei documenti che si intendono produrre (fatto salvo l'obbligo del successivo deposito tramite PAT nel fascicolo elettronico).

4. All'art. 2 comma 8 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134/2020 si stabilisce che i difensori all'atto del collegamento e prima di procedere alla discussione devono dichiarare che quanto accade nel corso dell'udienza o della camera di consiglio

non è visto né ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere all'udienza o alla camera di consiglio.

Occorre compiere alcune specificazioni su quali siano i soggetti ammessi.

Ad esempio, nel caso di udienza di merito da remoto, è ammessa la parte, come normalmente accadrebbe in caso di udienza pubblica dal vivo?

Sono ammessi i praticanti? Ragionevolmente dovrebbero essere ammessi.

Si ritiene altresì che nel caso una parte sia difesa da più avvocati, questi possono collegarsi insieme da un medesimo dispositivo/computer, risultando entrambi soggetti ammessi.

Anche con riferimento a tali profili si chiede conferma ed eventuali precisazioni.

5. A seguito delle modifiche al *Modulo deposito atto* introdotte nell'ultima versione rilasciata, al momento in cui si intende depositare la memoria ex art. 73 c.p.a (non di replica), nella nuova tabella relativa agli "Atti DL 28/2020" si richiede di optare con SI o NO per tutte le voci indicate (Istanza discussione, Opposizione a discussione, Note di udienza o passaggio in decisione).

Tuttavia, ai sensi della disciplina relativa alle udienze da remoto, la richiesta di discussione può essere effettuata sino al momento della memoria di replica.

Alcuni hanno dunque segnalato che la selezione che deve essere obbligatoriamente compiuta già al momento del deposito della memoria rischia di apparire come una espressione di volontà anticipata rispetto al termine stabilito.

L'interpretazione che riteniamo debba essere adottata è quella per cui la compilazione della tabella (con selezione del SI o NO) serva solo ad indicare se nella memoria sia già (eventualmente) contenuta o meno l'istanza di discussione, senza tuttavia precludere in alcun modo, nel caso in cui si selezionasse il NO in tale momento, la possibilità di presentarla successivamente entro il termine per il deposito della memoria di replica.

Pertanto, si richiede conferma di tale interpretazione.

Avv. Daniela Anselmi

Avv. Alessandro Tudor

In relazione alla lettera di “Osservazioni e quesiti” pervenuta da UNAA in data 1 giugno 2020, ringraziandoVi per l’opera di diffusione delle istruzioni tra i Vostri iscritti e per la collaborazione dimostrata, si precisa quanto segue, con riferimento a ciascuno dei punti trattati nella nota.

#### Punto 1 (più cause da discutere)

Come ragionevolmente inteso nella nota, per l’accesso alla discussione della causa successiva alla prima, il difensore utilizzerà (ripetendo da capo la procedura indicata nelle istruzioni) il link contenuto nell’avviso relativo alla specifica causa, sempre come ospite e con il nome corrispondente al relativo R.G.

In effetti, il link della nuova causa potrà condurre alla medesima riunione precedente o a una differente (a seconda del fatto che la segreteria abbia creato una o più riunioni), ma ciò è indifferente per il difensore poiché, per ogni specifica causa, riceverà un diverso avviso, ciascuno contenente il relativo link di partecipazione.

L’avverbio “*nuovamente*”, utilizzato nella guida, si riferisce pertanto alla necessità di accesso *ex novo*, non al link.

#### Punto 2 (tempo massimo di sosta)

La procedura descritta nella guida per il ritorno in sala d’attesa (tramite il link “torna nuovamente a partecipare” senza chiudere la finestra) una volta scaduto il tempo massimo di sosta, descrive la modalità più immediata e veloce per il ritorno in sala d’attesa.

Nulla osta tuttavia, da un punto di vista tecnico, che il reingresso in sala d’attesa avvenga non per il tramite della finestra “torna a partecipare”, bensì attraverso il link inizialmente ricevuto. Si precisa tuttavia che, in tale ipotesi, il difensore risulterà assente dalla sala d’attesa per un tempo superiore (corrispondente a quello necessario per la ripetizione della procedura).

Inoltre, in relazione a quanto prospettato nella nota circa l’eventuale decisione del difensore di rimanere assente per un certo periodo dalla sala d’attesa della riunione, pur non essendovi alcun ostacolo di natura tecnica, è tuttavia evidente che, in tale ipotesi, il difensore assume su di sé il rischio di risultare assente al momento della chiamata della propria causa.

#### Punto 3 (esibizione di documenti)

Quanto alla condivisione – da parte del Presidente del collegio (lettera *a* della nota) – di documenti già depositati telematicamente e dunque presenti sul sistema informativo della Giustizia Amministrativa, la guida tecnica indirizzata ai difensori nulla specifica, trattandosi di una prerogativa presidenziale.

Si informa che, a livello di sistema, l’opzione relativa alla condivisione di documenti non è stata disabilitata.

Pur essendo ipotizzabile che tali operazioni rallentino l’attività di udienza e pur evidenziando che trattasi comunque di documenti già nella disponibilità di tutte le parti e del collegio, la decisione in questione è dunque rimessa all’apprezzamento del Presidente, nell’esercizio delle proprie prerogative.

Discorso analogo vale con riferimento alla condivisione di documenti nuovi da parte dei difensori (lettera *b* della nota), non presenti sul sistema.

Pur essendo un’operazione sconsigliata per una serie di ragioni tecniche (relative alla gestione della sala d’attesa), trattasi comunque di questione rimessa all’apprezzamento del Presidente.

Si informa in ogni caso che, qualora il Presidente ritenesse di consentire l’esibizione da parte del difensore, il personale amministrativo presente in udienza ha ricevuto le istruzioni necessarie per consentire l’adempimento.

A tal proposito, si rimarca l’attenzione sul fatto che alcuni browser (indicati a pag. 2 della guida) non supportano l’esibizione di documenti, sicché sarà opportuno che il difensore che voglia richiedere l’esibizione di un documento nuovo acceda tramite un browser idoneo allo scopo.

Punto 4 (soggetti ammessi all'udienza)

La questione relativa ai soggetti ammessi all'udienza non ha natura squisitamente tecnica, bensì giuridica. La valutazione circa l'ammissione di soggetti diversi dai difensori, fermi restando gli obblighi dichiarativi e i divieti di cui all'art. 2 d.P.C.S. n. 134 del 22 maggio 2020, è pertanto rimessa all'autonoma valutazione dei Presidenti.

Punto 5 (nuova spunta obbligatoria)

Confermandosi la correttezza dell'interpretazione proposta nella Vostra nota, si evidenzia che la spunta – a compilazione obbligatoria – inserita nei nuovi moduli di deposito “ricorso” e “atto” serve solo ad indicare al sistema se, in quello specifico atto oggetto di deposito, sia o meno inserita richiesta di discussione da remoto; la selezione non crea dunque alcun vincolo – nemmeno a livello di sistema – in relazione alle scelte future relative alla medesima causa e alla medesima udienza.



CONSIGLIO DI STATO

**Partecipazione alle udienze da remoto da parte di utenti  
esterni al dominio della Giustizia Amministrativa**



## Indice

1. Scopo del documento .....	3
2. Soggetti del trattamento.....	4
3. Tipologia di dati trattati.....	4
3.1 Dati personali necessari.....	5
3.2 Dati personali funzionali all'applicativo.....	5
3.3 Altri dati.....	7
4. Finalità del trattamento e base giuridica.....	7
5. Uso di cookie.....	7
6. Link e riferimenti esterni.....	8
7. Diritti degli interessati.....	9

## 1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Con Il presente documento si rende la dovuta informativa ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679 e dell'art. 2 comma 5 d.P.C.S. 134/2020 in relazione al trattamento dei dati personali connessi all'attività di partecipazione alle udienze, in modalità da remoto – secondo quanto sancito dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19” - attraverso l'impiego di Microsoft Teams, da parte di avvocati, delle parti in proprio o degli ausiliari del giudice, ovvero di utenti esterni al dominio della G.A.

L'interazione tra i soggetti esterni (difensori, parti, ausiliari del giudice, ove sia richiesta la loro presenza in udienza) e la Giustizia amministrativa ai fini della partecipazione alle udienze da remoto, avviene infatti attraverso l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, ai sensi di quanto precisato nell'art. 2 dell'Allegato 3 del d.P.C.S. n. 134/2020, recante le specifiche tecniche per le udienze da remoto.

L'invito di partecipazione alla udienza da remoto viene trasmesso agli utenti interessati tramite il sistema informativo della Giustizia amministrativa, che invia un messaggio di PEC solo ed esclusivamente a caselle di posta certificata, preventivamente registrate sul sistema informativo stesso e, comunque, verificabili attraverso la consultazione del registro ReGInDE.

All'udienza, sia pubblica sia camerale il presidente del collegio, con l'assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento, nonché le presenze e dà atto nel processo verbale delle modalità con cui è accertata l'identità dei soggetti ammessi a partecipare e la loro libera volontà di dar corso all'udienza da remoto, anche relativamente alla disciplina del trattamento dei dati personali, previa dichiarazione da parte dei difensori, dei loro eventuali delegati o delle parti che agiscono in proprio, di aver letto la presente informativa.

All'atto del collegamento e prima di procedere alla discussione, i difensori delle parti o le parti che agiscono in proprio dichiarano, sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell'udienza o della camera di consiglio non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere alla udienza o alla camera di consiglio e si impegnano a non effettuare le registrazioni di cui all'art. 2 comma 11 del d.P.C.S. n. 134/2020. La dichiarazione dei difensori o delle parti che agiscono in proprio è inserita nel verbale di udienza.

Ai sensi dell'art. 2 comma 11 del citato d.P.C.S. infatti “È vietata la registrazione, con ogni strumento e da parte di chiunque, delle udienze pubbliche e camerale, nonché della camera di consiglio da remoto tenuta dai soli magistrati per la decisione degli affari. È in ogni caso vietato l'uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi utilizzati per la videoconferenza e, comunque, di altri strumenti o funzioni idonei a conservare nella memoria del sistema traccia delle dichiarazioni e delle opinioni espresse dai partecipanti all'udienza o alla camera di consiglio”.

## 2. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO

**Titolare del trattamento**, ai sensi degli artt. 4 n. 7 e 24 del Reg. UE 2016/679, è il Consiglio di Stato – Tribunali Amministrativi Regionali, di cui si riporta il seguente dato di contatto: [giustizia-amministrativa@ga-cert.it](mailto:giustizia-amministrativa@ga-cert.it).

Il titolare ha inoltre provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679 e dell'art. 16 sexiesdecies, d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, di cui si riportano di seguito i contatti: indirizzo email [rpd@giustizia-amministrativa.it](mailto:rpd@giustizia-amministrativa.it); indirizzo PEC [rpd@ga-cert.it](mailto:rpd@ga-cert.it).

**Responsabile del trattamento** è MICROSOFT in forza dell'acquisto da parte della Giustizia amministrativa, tramite adesione a Convenzione Consip, delle licenze relative all'utilizzo del pacchetto MICROSOFT Office 365 in utilizzo al personale della Giustizia amministrativa. "Piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa" è pertanto l'applicazione Microsoft Teams, per la durata dell'efficacia dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 e, comunque, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. b) dell'Allegato 3 del d.P.C.S. n. 134/2020, contenente le Specifiche tecniche per le udienze da remoto.

L'adesione da parte della G.A. alla Convenzione Consip per la fornitura di licenze d'uso Microsoft e quindi MS Teams, si basa sulla conformità di Microsoft come CSP da specifiche Agid, come riportato nei link in calce nella sezione Link e riferimenti esterni.

L'impiego dello strumento Microsoft Teams prevede la raccolta di dati tramite le interazioni con l'utente e direttamente per il funzionamento dell'applicativo.

Per **INTERESSATO** deve intendersi: «persona fisica indenticata o identificabile».

La presente informativa è rivolta ai difensori, alle parti che agiscano in proprio e agli ausiliari del giudice, ove sia richiesta la loro presenza in udienza, che sono pertanto i soggetti interessati.

## 3. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

**Per trattamento di dati personali** deve intendersi: «qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione».

**Per Dato personale** si intende qualsiasi informazione riguardante un interessato, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (cfr. art. 4, paragrafo 1, n. 1, GDPR). Con la presente informativa si fornisce una ricognizione dei dati personali oggetto di trattamento, necessari alla predisposizione degli inviti di partecipazione, all'identificazione del partecipante,

all'instaurazione ed alla gestione della video-comunicazione da parte dell'applicativo, ad ulteriori dati non necessari ma impiegati da Teams per scopi non prettamente correlati alla celebrazione dell'udienza. Si fornisce altresì una ricognizione in ordine ai dati personali trattati direttamente dal titolare del trattamento nella celebrazione delle udienze da remoto.

### 3.1. DATI PERSONALI NECESSARI

Al fine unico della partecipazione alle udienze da remoto i difensori e le parti che agiscono in proprio dovranno comunicare il proprio indirizzo PEC, che sarà associato al nome cognome data dell'udienza e NRG, eventualmente al numero di ruolo. Questi dati saranno la base dell'identificazione preliminare alle udienze con le quali gli interessati verranno ammessi dal segretario ad accedere all'udienza da remoto, tramite invito email/PEC. Ci sarà poi la successiva identificazione da parte del segretario nel momento dell'accesso all'udienza sulla base di altre informazioni personali (ad esempio riconoscimento video, documento di identità).

Tali dati personali sono trattati direttamente dal titolare del trattamento e dal RTI, nominato quale Responsabile esterno del trattamento, ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, per la gestione del Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa (SIGA).

Ai sensi dell'art. 2 comma 7 del d.P.C.S. n. 134/2020 "All'udienza sia pubblica sia camerale il presidente del collegio, con l'assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento, nonché le presenze e dà atto nel processo verbale delle modalità con cui è accertata l'identità dei soggetti ammessi a partecipare e la loro libera volontà di dar corso all'udienza da remoto, anche relativamente alla disciplina del trattamento dei dati personali, previa dichiarazione da parte dei difensori, dei loro eventuali delegati o delle parti che agiscono in proprio, di aver letto l'informativa di cui al comma 5"

Si precisa peraltro che ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato 3 del d.P.C.S. n. 134/2020 "Non si provvede, nel rispetto della previsione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2016/679, all'annotazione degli estremi del documento di riconoscimento dei soggetti partecipanti all'udienza da remoto".

### 3.2. DATI PERSONALI FUNZIONALI ALL'APPLICATIVO

Secondo quanto evidenziato nell'art. 3 comma 4 dell'Allegato 3 del d.P.C.S. n. 134/2020 contenente le specifiche tecniche per le udienze da remoto "I difensori, le parti in proprio, i verificatori, i consulenti tecnici, i commissari ad acta e, in generale, tutti coloro che vengono ammessi a partecipare a un collegamento da remoto in videoconferenza utilizzano dispositivi dotati di videocamera e microfono, ed accedono al sistema di collegamento unicamente tramite web browser, autenticandosi come "ospite/guest" e immettono quale nome una stringa costituita obbligatoriamente dai seguenti dati nell'ordine indicato: "NUMERORG[spazio]ANNORG[spazio]INIZIALE COGNOME[spazio]INIZIALE NOME" del tipo "9999 2020 R. M.". L'Avvocatura dello Stato utilizza un nome del tipo "AVVOCATURASTATO". I soggetti di cui al primo periodo che hanno già installato sui loro dispositivi il sistema di collegamento vi accedono in modalità privata, o comunque senza essere registrati attraverso il proprio account, secondo quanto precisato nell'art. 3 comma 4 dell'Allegato n. 3 del d.P.C.S.

Gli interessati che si troveranno a partecipare alla riunione potranno pertanto optare, in base alle indicate specifiche tecniche, tra due diverse modalità di adesione all'evento:

1. Partecipazione all'udienza attraverso impiego del browser web senza utilizzo di credenziali Microsoft.
2. Partecipazione all'udienza attraverso applicazione Teams installata su dispositivo (PC o mobile) senza l'utilizzo di credenziali Microsoft.

Non sarà pertanto consentita per la partecipazione alle udienze telematiche ai sensi del comma 4, articolo 3, di cui all'allegato 3 d.P.C.S. 134/2020, l'accesso attraverso applicazione Teams installata su dispositivo (PC o mobile) utilizzando proprie credenziali di accesso Microsoft; ciò al fine di minimizzare ogni forma di trattamento dati dell'interessato, fermo restando quanto strettamente necessario all'impiego dell'applicativo, sia in modalità web sia standalone, ed all'instaurazione della sessione di video-comunicazione.

I dati raccolti dipendono dal contesto delle interazioni con MS Teams e dalle scelte effettuate dall'utente, incluse le impostazioni di privacy, le funzionalità utilizzate, la posizione.

Durante la sessione MS Teams potrebbe tracciare informazioni del dispositivo di accesso all'udienza, nel caso di PC ad esempio l'indirizzo IP e il nome macchina, nel caso di smartphone dati quali l'account (es:google account) e comunque in generale dati relativi all'ubicazione, l'identificativo online e informazioni di sessione (inizio sessione e fine sessione).

Essendo un servizio basato nel cloud, Microsoft Teams elabora vari tipi di dati personali nell'ambito dell'erogazione del servizio. I dati personali includono:

- Dati del profilo I dati relativi all'utente condivisi all'interno della società. Ad esempio l'indirizzo di posta elettronica, l'immagine del profilo e il numero di telefono.
- Cronologia chiamate: Una cronologia dettagliata delle telefonate effettuate che consente di tornare indietro e rivedere i record delle chiamate.
- Dati sulla qualità delle chiamate: I dettagli dei dati delle riunioni e delle chiamate sono disponibili per gli amministratori di sistema. Questo consente agli amministratori di diagnosticare eventuali problemi relativi alla scarsa qualità delle chiamate e all'uso dei servizi.
- Dati di supporto o feedback: Informazioni relative ai ticket per la risoluzione dei problemi o i feedback inviati a Microsoft.
- Dati di diagnostica e servizi: I dati di diagnostica correlati all'utilizzo del servizio. Tali dati personali consentono a Microsoft di erogare il servizio (risolvere problemi, proteggere e aggiornare il prodotto e monitorare le prestazioni), oltre a eseguire alcune operazioni aziendali interne, ad esempio:
  - Definire i ricavi
  - Sviluppare metriche
  - Definire l'utilizzo del servizio
  - Effettuare la pianificazione dei prodotti e della capacità

Nella misura in cui Microsoft Teams elabora i dati personali per le attività commerciali legittime di Microsoft, quest'ultimo sarà il titolare indipendente del trattamento dei dati per tale uso. Inoltre, sarà responsabile del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamenti dei dati personali.

Non sono oggetto di trattamento da parte di Microsoft tramite la piattaforma Microsoft Teams i dati relativi ai contenuti delle discussioni, ovvero “Le chat delle riunioni e delle conversazioni, messaggi vocali, file condivisi, registrazioni e trascrizioni”, trattandosi di modalità di trattamento non consentite per le udienze telematiche ai sensi art. 2 comma 11 d.P.C.S. 134/2020.

Al riguardo si evidenzia che il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 88 del 2020, con cui ha reso il parere sullo bozza del d.P.C.S., ha evidenziato la rilevanza di tale divieto.

Pertanto i dati relativi ai **contenuti delle discussioni**, nelle udienze camerale e pubbliche, saranno trattati dal titolare del trattamento e dal RTI, nominato quale Responsabile esterno del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, per la gestione del sistema informativo della Giustizia Amministrativa (SIGA), al pari di quelli inseriti negli atti processuali. In relazione a tali dati, non oggetto di trattamento tramite la piattaforma Microsoft Teams, peraltro **soggetti interessati** sono tutti i soggetti i cui dati personali siano oggetto delle discussioni, in primis le parti del processo.

### 3.3. ALTRI DATI

In generale la suite Microsoft, di cui Microsoft Teams è parte integrante, può raccogliere altri dati, non funzionali alla partecipazione alle udienze da remoto e trattati come da link riportati in calce e per lo più correlati all'accesso tramite account (non consentito in base all'art. 3 comma 4 dell'Allegato 3 del d.P.C.S. n. 134/2020).

## 4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

**Finalità del trattamento:** partecipazione alle udienze da remoto in videoconferenza da parte degli avvocati, delle parti che agiscono in proprio e degli ausiliari del giudice, in attuazione di quanto previsto nell'art. 4 comma 1 d.l. 28/2020.

**Base Giuridica:** art. 6 par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 in correlazione con gli artt. 23 paragrafo 1 lett. f) del medesimo Regolamento, 2 duodecies del d.lgs. n. 196/2003, 4 comma 1 d.l. 18/2020 e con il d.lgs. 104/2010.

In relazione ai **contenuti delle discussioni da remoto**, per i quali è imposto il divieto di registrazione, secondo quanto innanzi evidenziato, la base giuridica del trattamento, è da rinvenirsi, per le categorie particolari di dati personali e per i dati relativi a condanne penali e reati, rispettivamente negli artt. 9, par. 2, lett. f) del Regolamento in correlazione con gli artt. 2 sexies e 2 septies del d.lgs. n. 196/2003 e nell'art. 10 del Regolamento, in correlazione con l'art. 2 octies del d.lgs. 196/2003.

## 5. USO COOKIE

Gli interessati, indipendentemente dal dispositivo utilizzato, hanno 2 modalità di partecipazione ad un'udienza da remoto. Cliccando sul link ricevuto tramite PEC di fissazione della discussione orale possono decidere se collegarsi con il link, direttamente attraverso il browser, oppure usare l'App Microsoft Teams (eventualmente installandolo), senza l'utilizzo di credenziali Microsoft. Solo nel primo caso sarà necessario che il browser abbia impostato a *SI* l'opzione *Accetta Cookie* dei siti Web visualizzati. Le funzionalità dei cookie si possono riassumere in:

- Cookie tecnici: servono al server per rendere più veloce lo scaricamento delle pagine, a mantenere le informazioni di sessione, non memorizzando informazioni personali.
- Cookie di profilazione: sono i cookie che memorizzano i dati personali per permettere l'accesso alle pagine.

E' importante sottolineare che le Policy di trattamento dati di Microsoft prevedono una durata limitata al funzionamento dell'applicativo per quanto riguarda la conservazione degli stessi. Il limite di tempo del mantenimento in memoria in seguito a cancellazione da parte dell'utente è fissato in 30 giorni. Se invece è una società che chiede l'interruzione del servizio i dati personali verranno cancellati e eliminati in un lasso di tempo che va dai 90 ai 180 giorni. Sarà sempre possibile per l'utente disabilitare i Cookie nel proprio browser.

## 6. LINK E RIFERIMENTI ESTERNI

**Riferimenti e informative Microsoft in relazione alla privacy:**

<https://docs.microsoft.com/it-it/microsoftteams/teams-privacy>

<https://privacy.microsoft.com/it-IT/privacystatement>

<https://docs.microsoft.com/it-it/microsoft-365/compliance/gdpr?view=o365-worldwide>

**Riferimenti AgID in relazione all'accredito di Microsoft:**

<https://www.agid.gov.it/it/infrastrutture/cloud-pa/qualificazione-csp>

<https://cloud.italia.it/marketplace/search/results?searchKey=microsoft&searchCategory=>

## 7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati potranno far valere i loro diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, con le limitazioni previste dall'art. 23 paragrafo 1 lett. f) e dall'art. 2 duodecies del d.lgs. 196/2003, rivolgendosi al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati, ex art. 38 paragrafo 4 del Regolamento, scrivendo all'indirizzo email: [rpd@giustizia-amministrativa.it](mailto:rpd@giustizia-amministrativa.it) o all'indirizzo PEC [rpd@gacert.it](mailto:rpd@gacert.it).

Ai trattamenti dei dati personali correlati alla celebrazione delle udienze da remoto, in quanto effettuati da autorità giurisdizionale nell'esercizio della funzione giurisdizionale, si applica la previsione di cui all'art. 55 comma 3 del Regolamento in base alla quale "Le autorità di controllo non sono competenti per il controllo dei trattamenti effettuati da autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali".

E' prevista la possibilità di ricorso giurisdizionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 del Regolamento e dell'art. 152 del d.lgs. 196/2003.





Unione  
Nazionale  
Avvocati  
Amministrativisti